

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

300^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 1981

Presidenza del vice presidente MORLINO,
indi del vice presidente OSSICINI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni Pag. 16100

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA

Votazione per la nomina dei membri supplenti 16070, 16091, 16092

CONGEDI 16069

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 16069

Assegnazione 16069

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 1522, 1512 e 1493:

PRESIDENTE 16071, 16100

JERVOLINO RUSSO (DC) 16071

MANCINO (DC) 16071

Ritiro di firme 16069

Discussione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, concernente trattenimento in servizio dei

colonnelli dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate » (1513) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, numero 804, recante norme per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, con riferimento alla permanenza ed al richiamo in servizio previsti dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52 » (1202), d'iniziativa del senatore Riva e di altri senatori.

Approvazione del disegno di legge n. 1513:

* FINESTRA (MSI-DN) Pag. 16090

GIUST (DC) 16083, 16085

LAGORIO, ministro della difesa 16086

MARGOTTO (PCI) 16081

ORIANA (DC), relatore 16083

SIGNORI (PSI) 16087

TOLOMELLI (PCI) 16089

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 334,

concernente l'abrogazione dell'obbligo della vaccinazione antivaaiolosa » (1512) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

ARGIROFFI (PCI)	Pag. 16074
JERVOLINO RUSSO (DC), relatore	16071, 16078
ORSINI, sottosegretario di Stato per la sanità	16078
* PINTO (PRI)	16080
PITTELLA (PSI)	16073

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, concernente proroga del termine assegnato al Commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 » (1522) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

LOMBARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	16093
FERMARELLO (PCI)	16098
MANCINO (DC), f. f. relatore	16092

Rinvio in Commissione:

« Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 379, recante termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC » (1516):

PRESIDENTE	Pag. 16071
FORNI (DC)	16070
ORSINI, sottosegretario di Stato per la sanità	16071

GOVERNO

Richiesta di parere per nomine in enti pubblici	16070
---	-------

INTERROGAZIONI

Annunzio	16101
--------------------	-------

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 LUGLIO 1981

	16104
--	-------

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Convocazione	16069
------------------------	-------

UFFICIO DI PRESIDENZA

Votazione per l'elezione di un senatore segretario	16070, 16091, 16092
--	---------------------

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente MORLINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Ciacci per giorni 15.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricordo che il Parlamento in seduta comune è convocato per domani, 30 luglio 1981, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno: « Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale ».

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

MASCIADRI, BOZZELLO VEROLE e SEGRETO. — « Interpretazione e parziale modifica dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla legge 27 luglio 1979, n. 299, nella parte concernente il rimborso degli oneri sostenuti dalla società concessionaria del sistema aeroportuale della capitale » (1525).

Disegni di legge, ritiro di firme

PRESIDENTE. Il senatore Masciadri ha dichiarato di ritirare la propria firma dal disegno di legge: VINCELLI ed altri. — « Interpretazione e parziale modifica dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla legge 27 luglio 1979, n. 299, nella parte concernente il rimborso degli oneri sostenuti dalla società concessionaria del sistema aeroportuale della capitale » (1408).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466 » (1524) (Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

GHERBEZ ed altri. — « Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, relativa al riordino degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 » (1503), previ pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione;

DI NICOLA. — « Modifica dell'articolo 102 del regio decreto-legge 12 marzo 1936,

n. 375, e successive modifiche, concernente la legge bancaria » (1504), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

Governo, richiesta di parere per nomine in enti pubblici

P R E S I D E N T E . Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Michele Cifarelli a Presidente dell'Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo.

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura).

Votazione per l'elezione di un senatore segretario

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di un senatore segretario, in sostituzione del senatore Fassino, che è entrato a far parte del Governo.

Avverto che per questa votazione, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, ciascun senatore può scrivere sulla scheda un solo nome.

Estraggo a sorte i nomi degli otto senatori che comporranno la commissione di scrutinio.

(Sono estratti a sorte i senatori: Romeo, Granzotto, Jervolino Russo, Del Ponte, Mitterdorfer, Venturi, Lepre, Mariotti).

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Ha inizio la votazione*).

Le urne resteranno aperte.

Votazione per l'elezione dei dieci senatori membri supplenti della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione dei 10 senatori membri supplenti della Commissione

parlamentare per i procedimenti d'accusa. Si tratta del rinnovo biennale previsto dall'articolo 2, ultimo comma, del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa. A questo riguardo, si precisa che il senatore Beorchia, eletto membro supplente ad inizio legislatura, a far data dal 5 aprile 1980 è diventato membro effettivo della Commissione, a seguito delle dimissioni rassegnate dal senatore Lombardi, entrato a far parte del Governo.

Ai sensi del succitato articolo 2 del predetto Regolamento parlamentare, l'elezione avrà luogo mediante votazione a scrutinio segreto sulla seguente lista di candidati, formata previa intesa con il Presidente della Camera dei deputati e su designazione dei Gruppi parlamentari: membri supplenti: Benassi, Ferrara Nicola, Gozzini, Granzotto, Jervolino Russo, Recupero, Rosi, Sestito, Sica, Spadaccia.

Pertanto i senatori favorevoli alla lista deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera; i senatori contrari deporranno palla bianca nell'urna nera e palla nera nell'urna bianca.

Indico la votazione.

(*Ha inizio la votazione*).

Le urne resteranno aperte.

Rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1516

F O R N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R N I . A nome della 12ª Commissione permanente, chiedo la sospensiva per il rinvio alla Commissione stessa — che non ne ha potuto completare l'esame — del disegno di legge recante: « Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 379, recante termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC » (1516).

ORSINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si associa alla richiesta anche perchè la materia necessita di ulteriori approfondimenti e ripensamenti.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta di rinvio in Commissione si intende accolta.

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 1522 e 1512

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. A nome della 1ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge recante: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, concernente proroga del termine assegnato al Commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 » (1522), approvato dalla Camera dei deputati.

JERVOLINO RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO RUSSO. A nome della 12ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge recante: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 334, concernente l'abrogazione dell'obbligo della vaccinazione antivaaiolosa » (1512), approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, le richieste avanzate dai senatori Mancino e Jervolino Russo si intendono accolte.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 334, concernente l'abrogazione dell'obbligo della vaccinazione antivaaiolosa » (1512) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 334, concernente l'abrogazione dell'obbligo della vaccinazione antivaaiolosa », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

JERVOLINO RUSSO, *relatore*. Il provvedimento che è oggetto del decreto-legge la cui conversione oggi siamo chiamati a discutere è di estrema importanza, e, da un certo punto di vista, può definirsi addirittura storico, collocandosi all'interno della evoluzione della storia della medicina. Infatti, nel momento in cui si chiede la soppressione della vaccinazione e rivaccinazione obbligatoria antivaaiolosa, si prende atto della scomparsa del vaiolo come fatto endemico non solo nel nostro, ma anche negli altri paesi con i quali abbiamo più frequenti contatti.

Si tratta di un fenomeno che è il punto di arrivo dell'evoluzione delle condizioni igieniche e della politica sanitaria di vari paesi, fenomeno di cui si è occupata anche l'Organizzazione mondiale della sanità che, proprio in vista della scomparsa, di fatto, del vaiolo, ha raccomandato che siano soppresse le vaccinazioni obbligatorie.

In Italia avevamo già preso atto di questa situazione attraverso due precedenti provvedimenti, la legge n. 323 del 1977 e il

decreto-legge n. 210, convertito nella legge n. 356 del 1979. Ambedue i provvedimenti avevano sospeso, fino al 22 giugno 1981, l'obbligo della vaccinazione e rivaccinazione. Da questa data nasce la necessità di procedere per decreto-legge perchè, venendo la proroga prevista dalla legge del 1979 a scadere appunto il 22 giugno 1981, in mancanza di decreto-legge si sarebbe dovuto provvedere da tal data a fare effettuare nuovamente le vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie.

C'è da dire che di questo problema il Governo si è fatto carico tempestivamente, presentando, nel marzo 1981, un apposito disegno di legge che è stato assegnato alla Commissione sanità della Camera dei deputati ma che l'interruzione dei lavori parlamentari, dovuta prima al *referendum* e poi alla crisi, non ha permesso di esaminare e di approvare in tempo giusto; da ciò la necessità del decreto-legge di soppressione della obbligatorietà della vaccinazione antivaiolosa.

Il provvedimento è estremamente semplice in quanto, con l'articolo 1, sopprime questo obbligo che nella nostra legislazione era stato sancito a far tempo dal testo unico delle leggi sanitarie del 1934. Il provvedimento stesso provvede poi ad autorizzare il Ministero della sanità, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, a stabilire, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione e rivaccinazione antivaiolosa per emergenti necessità di salute pubblica o nei confronti di persone che, per la loro attività, siano particolarmente esposte al rischio. Pertanto viene a contemperare il principio generale della sospensione dell'obbligo, con la facoltà del Ministro della sanità di far risorgere l'obbligo stesso, con proprio decreto, di fronte a situazioni particolari o per particolari categorie di cittadini.

Il provvedimento si fa carico anche di un altro problema, cioè del problema delle scorte di vaccino; tiene conto del fatto che, una volta soppressa la vaccinazione e rivaccinazione obbligatoria, verrà di fatto a cadere la richiesta di mercato del vaccino, quindi la convenienza delle aziende produttrici a produrlo, ragione per cui ci si potrebbe trovare scoperti di fronte al provvedimento

del Ministero della sanità, che, ai sensi dell'articolo precedente, dovesse, per particolari contingenze epidemiologiche, rendere nuovamente, per un determinato periodo, obbligatoria la vaccinazione. Il provvedimento prevede allora che, a tal fine, il Ministro della sanità sia autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti sieroterapici nazionali proprio in vista di programmi di produzione di vaccini o comunque di gammaglobuline antivacciniche da tenere come riserva.

Inoltre il provvedimento si fa carico di un altro particolare aspetto che è quello della previsione di unità mobili di alto isolamento. Qui va ricordato che l'articolo 5 della legge n. 323 del 1977 aveva già previsto per le regioni l'obbligo di allestimento di speciali unità di isolamento per forme virali altamente contagiose presso ospedali ubicati nelle più importanti sedi di traffico internazionale; pertanto aveva previsto delle unità fisse di isolamento. Il decreto prevede che a queste unità fisse di isolamento si aggiungano altre unità mobili di alto isolamento che il Ministero della sanità disporrà di utilizzare nelle zone in cui questo utilizzo si rendesse necessario per l'emergere di focolai di contagio. La gestione delle unità viene affidata alle regioni ai sensi e in armonia di quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 833, cioè della legge di riforma sanitaria.

È prevista anche la procedura attraverso cui il Ministro della sanità, sentiti sia il Consiglio superiore della sanità, sia l'Istituto superiore di sanità, deve stabilire i requisiti tecnici di queste unità mobili di alto isolamento.

Per quanto riguarda le spese che deriveranno da questo provvedimento, il decreto-legge della cui conversione ci occupiamo propone di porle a carico del capitolo 2031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1981, capitolo che è relativo all'acquisto, alla conservazione e alla distribuzione di materiale profilattico.

Pertanto si tratta di una copertura idonea per quest'anno; la copertura è idoneamente prevista anche per gli anni venturi.

Di questo decreto-legge, a nome della Commissione, chiedo la conversione in legge, facendo presente che questa mattina in sede di Commissione si è anche sviluppata una discussione in base alla quale sono state poste a fuoco soprattutto due necessità: quella di riesaminare in modo globale tutta la materia relativa alle vaccinazioni che è materia di particolare importanza, sia in un'ottica di educazione sanitaria, sia in una ottica di medicina preventiva. È stata anche posta in luce la necessità di esaminare, con particolare attenzione, il problema dell'obbligatorietà della vaccinazione antirosolia (affrontato da alcune legislazioni regionali e pretermesso da altre), proprio tenendo conto che l'incidenza della rosolia, soprattutto durante il periodo di gravidanza, porta normalmente ad effetti nocivi per il feto.

Un provvedimento di questo genere verrebbe tra l'altro ad inquadrarsi molto bene nella logica del piano sanitario nazionale che prevede un progetto-obiettivo per la prevenzione della mortalità infantile, per l'assistenza materno-infantile e un'apposita azione programmatica per la prevenzione degli *handicaps*.

In Commissione si è anche sviluppato un dibattito circa la necessità di un'azione sempre più incidente ed attenta di profilassi e soprattutto di prevenzione delle malattie infettive, essendo il nostro, malgrado il tasso di malattie infettive tenda a scendere, uno dei paesi in cui il fenomeno è ancora in larga misura, e soprattutto per certe forme, endemico. Questi però sono argomenti di politica sanitaria più ampi rispetto all'oggetto del decreto-legge della cui conversione stiamo discutendo e di questo decreto-legge, come ho prima detto, a nome della Commissione chiedo la conversione in legge. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pittella. Ne ha facoltà.

P I T T E L L A . Molto brevemente, signor Presidente, onorevole Ministro, onore-

voli senatori, per dire che il decreto-legge all'esame oggi stabilisce, come abbiamo ascoltato, l'abrogazione dell'obbligo della vaccinazione antivaaiolosa e fa seguito ad una legge di sospensione di quest'obbligatorietà di vaccinazione del 1977, la legge n. 323, in vigore per proroga della sospensione fino al 21 giugno 1981, poichè, per le note vicende politiche e parlamentari, non ha potuto raggiungere la conclusione del suo *iter* il disegno di legge governativo presentato nel marzo 1981. Urgenza dunque del tutto giustificata, intesa da un lato ad evitare una vaccinazione che allo stato attuale è diventata rischiosa ed inutile e dall'altro a stabilire subito il raggiungimento di un obiettivo positivo, cioè quello di avere debellato nel nostro paese, come in gran parte del mondo, il flagello di una malattia virale come il vaiolo che ha segnato con eventi tragici varie epoche della nostra storia umana e che, quando non ha ucciso, ha stigmatizzato la sua presenza in maniera indelebile. Soddisfazione, dunque ma anche volontà emulatrice contro altri fatti morbosi che sono presenti oggi nei nostri sentimenti. Omaggio a chi ipotizzò la vaccinazione con virus vaccinico, a chi la sperimentò offrendo a tutta l'umanità uno strumento di prevenzione che ha dato i frutti sperabili. Omaggio a chi cercò di restringere le complicazioni di essa, a chi l'attuò con serietà ed impegno ed anche volontà emulatrice nei riguardi di altre difese che dobbiamo mettere a punto e che potranno presto circoscrivere e poi eliminare malattie gravi che colpiscono il nostro fisico.

Penso anch'io, come l'onorevole relatore, all'importanza di rendere obbligatorie la vaccinazione contro la rosolia che, colpendo nei primi tre mesi di gravidanza, può determinare fatti teratogeni di gravità eccezionale. Penso all'urgenza di potenziare la prevenzione, intesa in senso lato, e non solo la profilassi delle malattie infettive e contagiose per dar vita ad uno dei pilastri portanti della riforma sanitaria che prescrive — avendo come protagonisti le USL, le regioni e il Ministero della sanità — come inderogabile e fondamentale l'attività di profilassi delle malattie infettive e diffuse e quella preventiva in genere. Penso inoltre all'urgenza

di modificare alcuni tempi di realizzazione delle vaccinazioni, tenendo conto ad esempio del fatto che la tubercolosi in Italia serpeggia ed anche quando non raggiunge espressioni vistose, come in tempo non lontano, spesso comporta danni non sempre risolvibili attraverso la terapia chemioantibiotica.

Entrando nel merito del decreto, bisogna innanzitutto rilevare, come bene ha fatto il relatore, senatore Jervolino Russo, le opportune modifiche inserite dai deputati.

L'articolo 1 dispone l'abrogazione dell'articolo 266 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e pertanto, per effetto di tale articolo, la vaccinazione e la rivaccinazione anti-vaiolosa non avranno più applicazione obbligatoria.

Con l'articolo 2 si introduce una idonea e opportuna eccezione al principio sopra esposto, ogniqualvolta superiori esigenze di tutela della salute pubblica lo richiedano e nei confronti di persone particolarmente esposte al rischio di contagio a ragione dell'attività specifica espletata.

L'articolo 3 ha conservato l'originaria ste-sura per quanto attiene ai primi due com-mi, mentre il terzo e il quarto comma han-no subito alcune modificazioni. Con il pri-mo comma si demanda al Ministro della sa-nità il compito di impartire le opportune di-sposizioni per costituire e mantenere con-grue scorte di vaccino antivaioloso e di gam-maglobuline antivacciniche, accordando con il secondo comma al Ministro l'autorizza-zione a stipulare apposite convenzioni con istituti sieroterapici nazionali, anche ai fini di predisporre opportuni programmi di pro-duzione di vaccino e di gammaglobulina.

Il terzo ed il quarto comma hanno subito, per effetto degli emendamenti accolti dalla Camera dei deputati, un'abrogazione e una nuova formulazione. Il nuovo testo legisla-tivo, se da un lato risponde ad esigenze di chiarezza, dall'altro introduce alcune novi-tà: la prima è relativa al parere sulle unità mobili di alto isolamento, che deve essere espresso dal Consiglio sanitario nazionale, per ciò che concerne il numero e la scelta della dislocazione, mentre sui requisiti tec-

nici dovranno esprimersi sia il Consiglio su-periore di sanità che l'Istituto superiore di sanità.

La seconda modifica è relativa all'affida-mento alle regioni di tali unità, a norma del-l'articolo 7 della legge n. 833 del 1978. In sintesi il Ministro della sanità, con l'ausilio del Consiglio sanitario, del Consiglio e del-l'Istituto superiore di sanità, disporrà la for-mazione di unità mobili di alto isolamento, affidate alle regioni, che certamente potran-no essere di enorme utilità.

L'articolo 4 opera una imputazione della spesa al capitolo 2031 dello stato di previ-sione del Ministero della sanità, disponendo sia per il 1981 che per gli anni finanziari successivi.

Andando rapidamente alla conclusione, esprimo, a nome del Gruppo socialista, la soddisfazione ed anche l'orgoglio di vedere l'Italia al passo con i paesi civili, auspicando che, in armonia con la legge di riforma, sia realizzato un sistema di informatica inte-so a seguire fenomeni latenti, focolai cri-ptici, capaci di tenere in vita un agente pato-geno per tempi lunghi, un sistema che arti-colandosi in una banca dei dati sia efficace a prevenire la ricomparsa di alcune malattie oggi quasi del tutto scomparse e quindi anche del vaiolo.

Onorevoli senatori, sottolineiamo l'urgen-za di realizzare concretamente quanto pre-scritto dall'articolo 7 della legge n. 833, il quale al punto e) prevede che il Ministero della sanità costituisca una scorta di sieri, vaccini, presidi profilattici, medicinali di uso non ricorrente da destinare alle regioni per esigenze particolari di profilassi e di cu-ra delle malattie infettive, diffuse e parasitarie, al fine di non trovarci inermi rispet-to a improvvisi ritorni di malattie esotiche e di malattie generiche.

Con le motivazioni cui ho accennato e con i suggerimenti e le riflessioni che ho sinteti-camente espresso, esprimo il voto favore-vole del Gruppo socialista alla conversione in legge del decreto-legge n. 334.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parla-re il senatore Argiroffi. Ne ha facoltà.

ARGIROFFI. Noi comunisti dichiariamo il nostro assenso alla conversione in legge del decreto-legge n. 334 concernente l'abrogazione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa. Il disegno di legge conferma tuttavia ancora una volta l'inopportunità di metodo con la quale si affida ad uno strumento di intervento come il decreto-legge una materia che sul piano della valutazione più generale dell'informazione che la precede è stata oggetto di un lungo e vasto dibattito scientifico ben conosciuto dagli ambienti specializzati, anche dai settori istituzionali che sul piano nazionale ed internazionale hanno la facoltà di intervenire in tale direzione, relativamente a decisioni che sono state adottate soprattutto dalla Organizzazione mondiale della sanità almeno da due anni e che comunque almeno da due anni sono state comunicate ai settori statuali relativamente coinvolti in questo problema.

L'Organizzazione mondiale della sanità infatti da tempo ha stabilito che le vaccinazioni antivaiolose avrebbero dovuto sospendere la loro funzione profilattica. La pratica relativa si sarebbe dovuta espungere in considerazione di un dato epidemiologico importante qual è quello costituito dalla cessazione delle epidemie vaiolose nei paesi ad avanzata struttura sociale. Si tratta ormai di identificare alcune isole, che purtroppo esistono e sopravvivono, di infettività ed epidemiologicamente diffuse in paesi del Terzo mondo o comunque alla retroguardia, come si suol dire, delle strutture sociali. Noi riteniamo in tal senso che l'argomento avrebbe dovuto costituire uno dei punti di naturale convergenza di posizioni ed interpretazioni di politica igienico-sanitaria anche in riferimento al nuovo strumento di partecipazione della collettività alla gestione delle responsabilità miranti a quella che oggi viene definita la tutela degli equilibri biologici, psicologici ed organici del cittadino, in ambito di responsabilità ambientali che certamente hanno pesato e pesano nel manifestarsi dei caratteri prevalentemente diffusivi di alcune sindromi morbose oggetto di particolare attenzione da parte degli istituti internazionali, come si diceva, ed anche

di quelli nazionali a ciò destinati. Non si comprende il motivo per il quale un argomento come quello costituito dalla cessazione dei pericoli di propagazione di una malattia già tristemente famosa come il vaiolo, che certamente sin dai tempi della prima sperimentazione vaccinica praticata, ricordiamolo, da Jenner coraggiosamente sul proprio figlio, ha costituito uno dei grandi ricorrenti flagelli dell'umanità, una volta stabilita con certezza la sua pratica ed attuale irrilevanza e la cessazione dal novero delle sindromi ad elevata diffusibilità, sia stato così in ritardo considerato nell'ambito delle relative decisioni in questo senso.

Ecco perchè si è giunti al momento nel quale era effettivamente necessario ricorrere a uno strumento decisionale qual è quello che si è rammentato da parte della senatrice Russo Jervolino e del senatore Pittella che consentisse l'immediata sospensione del meccanismo profilattico e prevenzionale che, in mancanza del decreto, avrebbe fatto scattare automaticamente il precedente dispositivo che avrebbe potuto paradossalmente portare all'obbligo di rivaccinazione, quando tale pratica è stata in effetti cancellata totalmente dalle voci sociali delle malattie considerate in altre condizioni statuali. Si tratta di una logica, secondo me, perversa che non andrebbe neanche accennata se non per ricordare il ritardo con il quale si è addivenuti a questo decreto-legge.

Fatta questa precisazione, che a noi pare importante proprio sul piano del più generale sistema di considerare il momento preventivo come fatto nodale ai fini del trasferimento al collettivo sociale dei compiti di tutela degli equilibri igienico-sanitari, va detto che non si tratta di una critica programmatica, ovvero legittimata soltanto dalla situazione posta in evidenza dal presente dibattito e dalla circostanza con la quale noi ci scontriamo, bensì di una preoccupazione che sorge a proposito di una serie più vasta di elementi di identificazione nosologica, delle *noxae* ambientali e delle malattie epidemiche.

Nel Mezzogiorno italiano tali quadri trovano ancora una loro allocazione dialetticamente inserita proprio negli squilibri colà

esistenti che vanno appunto considerati come loro principale radice di causalità. Questo è il problema gravissimo sul piano politico e delle più generali inadempienze dello Stato. Intendiamo riferirci — e il disegno di legge n. 1512 ce ne offre l'occasione — alla necessità di organizzare un monitoraggio adeguato come dato preventivo più generale e contestuale per l'organizzazione ambientale della pratica sanitaria, nel momento in cui questo elemento di partecipazione poi può non essere considerato come dato filosofico portante e prioritario per lo stesso capovolgimento metodologico dell'antico sistema terapeutico consumistico cui la tradizionale medicina si è sinora ispirata. Si tratta evidentemente di provocare e di promuovere la raccolta delle cosiddette banche dei dati soprattutto in ambito regionale, ma anche in settori zonalì, ma si tratta prima ancora di decifrare sul piano dell'organizzazione un afflusso di dati in tal senso, di consentire il monitoraggio, cioè la percezione, il *dépistage*, la identificazione delle fasce di malattia esistenti.

In realtà in Italia abbiamo delle esperienze drammatiche relative ad altri quadri di malattia purtroppo presenti, come dicevamo, nel nostro paese, che dovrebbero farci seriamente e severamente riflettere su questa più ampia situazione esistente. Non vi sono infatti, soprattutto nel Sud, forme adeguate di ricerca, nè banche di dati provinciali, zonalì o regionali, pur essendo questo fatto di ispezione elementare considerato ormai indispensabile: direi che è uno dei punti fulcrali ai quali si fa riferimento proprio per il decollo di una serie di decisioni innovative che non possono non essere riferite alle realtà profondamente diversificate in tal senso esistenti nelle varie regioni del paese.

Noi riteniamo che il ritardo con cui questo disegno di legge viene proposto all'attenzione delle varie parti politiche, direi la stessa motivazione, paradossalmente, per la quale il consenso non può non rivestire carattere di unanimità, suggerisce considerazioni serie a causa delle implicazioni analogiche suggerite da ciò che ad esempio si è verificato non molti anni or sono in occasione dell'epi-

demia colerica. Rammentiamo che prima dell'esplosione di quell'epidemia, che ripropose il nostro paese tristemente all'attenzione internazionale per fatti che la storia della sofferenza umana sembrava aver relegato in secoli ormai lontani, il professor Vicari dell'Istituto superiore di sanità aveva partecipato, per conto dell'organizzazione sanitaria del nostro paese, alla conferenza internazionale di Ankara svoltasi nel 1965, cioè almeno sette anni prima dell'esplosione e della denuncia ufficiale dell'epidemia (e in quella circostanza era già stata denunciata la presenza in Italia di numerosi casi di colera). Non risulta tuttavia — e questo è importante ai fini della decifrazione politica di questo disegno di legge che noi stiamo approvando — che alcuna iniziativa sia stata adottata per tamponare il gravissimo allarme che sin da quel tempo e in quella sede internazionale fu lanciato, nè risulta che ciò sia stato fatto dopo lo stesso esplodere dell'episodio coleroso nelle città (già per altri versi tanto flagellate, tanto provate per altri fatti di subordinazione sociale) di Napoli, di Bari e di Cagliari; e vogliamo rammentare a tal proposito che a Napoli gli episodi epidemici di colera, nel corso degli ultimi cento anni particolarmente, sono stati numerosissimi ed hanno portato a morte molte migliaia di cittadini. Ma questo è un altro discorso; però non è male rammentare questi dati dolorosi. È bene che un'organizzazione sanitaria come la nostra che pretende tuttavia di essere all'avanguardia, più moderna comunque delle precedenti, abbia tratto esperienza per sollecitare l'organizzazione dei dati, centralizzando in zone di particolare fragilità socio-patologica alcuni essenziali uffici la cui indispensabilità, come abbiamo già accennato, viene ormai considerata un elemento, un dato fulcrato strutturale ai fini della stessa identificazione delle connotazioni di patologia organica e sociale.

Recentemente, in direzione particolare di un dissesto di ordine socio-strutturale qual è quello dell'organizzazione montante del crimine, che in Calabria denuncia punte e livelli diagrammatici di impressionante altezza, il professor Arlacchi, direttore del dipartimento di studi sociologici dell'università

di Cosenza, ha licenziato uno studio di grande importanza, il quale costituisce di per sé una filippica nei confronti delle storiche inadempienze dell'amministrazione dello Stato italiano e fornisce motivazioni approfondite sugli elementi ai quali in grande misura vanno riferite e si accompagnano presenze di patologia organica diffusa ed endemica nel Mezzogiorno.

Si scopre così, secondo una coincidenza che non è causale, ma che è un fatto, un dato storico di elementare acquisizione da noi sempre denunciato e che ha ispirato buona parte della concettualità alla quale si riferisce la stessa legge n. 833 di riforma sanitaria, che gli alti indici di criminalità, che in alcune zone della Calabria — particolarmente nella piana del Tauro — raggiungono punte elevatissime e superiori a quelli stessi riscontrati in città considerate nel mondo contemporaneo vertici di percentualizzazione del crimine, sono da riferirsi a zone del paese che contemporaneamente denunciano la presenza endemica e cronica di malattie drammaticamente epidemiologiche, non meno importanti di quanto non lo sia stato il vaiolo e non meno importanti della rosolia giustamente citata e però riferibile a una differente ottica di considerazione. Io intendo parlare invece qui del tifo, del paratifo, dell'epatite virale, delle anemie mediterranee, della melitense, della tubercolosi. Non è vero che sia in fase di spegnimento quest'ultima malattia. Ci sono centinaia di casi in Calabria; io sono stato presidente di un ospedale fino al 31 dicembre scorso e la divisione di pediatria di quell'ospedale era gremita di bambini tubercolotici. Altro elemento sul quale intendo avanzare un'osservazione in ordine a tale ambito di considerazioni è quello relativo al comma e) dell'articolo 7 della legge là dove si sostiene che il Ministero della sanità provvede se necessario alla costituzione e alla conservazione di scorte di sieri, di vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di uso non ricorrente da destinare alle regioni per esigenze particolari di profilassi e cura delle malattie infettive, diffuse e parassitarie.

Ora a noi pare che proprio la circostanza più drammatica e pubblicizzata sul

piano dell'epidemia e della diffusione, alla quale noi abbiamo proprio testè fatto riferimento e cioè quella della propagazione dell'infezione colerica in zone fulcrali del nostro Mezzogiorno, abbia segnato e denunciato totale imprevidenza e impreparazione oltre che l'indisponibilità tecnica e culturale esistente nei settori delle relative responsabilità nell'amministrazione della sanità.

Ai tempi dell'epidemia colerica infatti noi ci trovammo del tutto sprovvisti degli strumenti terapeutici e di tamponamento che si presentavano come indispensabile scorta sul piano di una previsione e di una organizzazione di difesa dal pericolo. Ci sembra dunque evidente che è assurdo poter decifrare e identificare esigenze particolari come recita l'articolo, cosa che semmai potrà essere affidata all'esplosione del fatto morboso secondo la logica interna a quella enunciazione e provocare interventi soltanto sulla base di una patologia già manifestatasi ed operante. Non è questo lo spirito della prevenzione. In realtà la prevenzione non può non suggerire, anche a fini profilattici, che vadano accantonate ragionevolmente quelle scorte farmaceutiche alle quali uno Stato civile non deve far riferimento soltanto considerando come opportuna la loro presenza sul piano di un'ipotesi d'utilizzazione, semmai al contrario, cioè per garantire proprio la difesa negli ambiti di irregolarità che nel diagramma epidemiologico alcune malattie pure rare presentano secondo fluttuazioni che sono scientificamente decifrabili. Le ipotesi di contagiosità esistenti o ipotizzabili in un paese come il nostro, del resto variamente connotate, come abbiamo già asserito sul piano di una denuncia differenziale che certamente oppone a settori di civile equilibrio del Nord situazioni a volte drammatiche del Sud (basterebbe pensare all'oggettiva denuncia che ne è venuta indirettamente ma chiaramente dal recente terremoto che ha sconvolto la Basilicata e la Campania), debbono essere esaminate sulla base di elementi storico-sociologici e non possono non essere relative al problema essenziale del miglioramento delle condizioni ambientali.

Quando siamo andati per la nostra indagine a Napoli nel corso dell'epidemia colerica, protagonista di Napoli in quel momento non fu il colera, ma la miseria, ed è questo il dato da cui bisogna partire. L'integrazione dei presidi locali, di cui la legge parla e che sono stati qui ricordati, per la quale viene prevista l'organizzazione di un servizio di amplificazione del numero e della scelta dislocativa di unità mobili di alto isolamento, è un problema di cui si discute da decenni ormai. A tale proposito dobbiamo ricordare che sollecitiamo il Ministro della sanità a voler fornire la specifica analitica delle voci di bilancio alle quali la previsione di spesa — già considerata intorno al miliardo per il passato — fa riferimento e in tal senso sollecitiamo un'informazione puntuale sull'uso che si è fatto di tali somme e soprattutto sull'uso che si intende farne per il futuro.

Concludendo, voglio dire che ciò ho voluto ricordare poichè noi riteniamo che molte risorse finanziarie si siano scandalosamente sprecate attorno a centri fantasma, come è stato quello della lotta contro l'anchilostomiasi di Reggio Calabria, tristemente famoso per essere diventato epicentro di un'organizzazione mafiosa per il consumo di una truffa clamorosa ad iniziativa di noti pregiudicati locali, nel mentre le verminosi infanti, specialmente quelle sub-tropicali da Terzo mondo, flagellano ancora la Calabria, la Basilicata, la Sicilia. Questo è un altro modo doloroso, terribile di usare la malattia come strumento di potere e sopraffazione. Ho presentato in tal senso interrogazioni sinora — lo ricordo all'onorevole Sottosegretario — rimaste, come in altre circostanze del genere, voci solitarie e inascoltate.

Nel confermare dunque il nostro assenso all'attuale disegno di legge, ancora una volta ci rivolgiamo all'onorevole Ministro affinché voglia promuovere decisioni come quella che oggi adottiamo unitariamente nel contesto di una valutazione più ampia riferibile al metodo di ricerca delle connotazioni di patologia collettiva che rappresentano drammatici *ictus* sociali in tante zone del paese e alle quali bisogna guardare secondo

un ottica di contestualità che deve e può suggerirci un uso più corretto, una gestione più responsabile, politica e insieme tecnica, dell'indirizzo al quale guardare per risolvere il grande problema della sofferenza umana, che nel Sud d'Italia soprattutto, ma anche in altre zone del paese, altrettanto provate anche se meno conosciute a volte nella loro connotazione sociale, può trovare soluzioni unitarie dando un grande contributo al riscatto della condizione dell'uomo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

J E R V O L I N O R U S S O , *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione orale.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

O R S I N I , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, onorevoli senatori, le disposizioni contenute nel decreto di cui si chiede la conversione scaturiscono dal fatto che il vaiolo si può considerare una malattia sconfitta. Il fatto che una tale affermazione possa essere responsabilmente formulata costituisce evidente motivo di soddisfazione per il Governo e per tutti. Senza retorica, possiamo affermare che un grande traguardo è stato raggiunto dall'umanità. L'ultimo caso di vaiolo registrato sul pianeta si è verificato il 26 ottobre 1977 in Somalia ed era un caso sporadico che seguiva un lungo periodo di latenza complessiva. L'8 maggio del corrente anno la 33ª Assemblée della sanità ha dichiarato ufficialmente la eradicazione del vaiolo. Il nostro provvedimento accoglie quindi in pieno la raccomandazione fatta dall'Organizzazione mondiale della sanità e fa seguito ad analoghe decisioni assunte da altri paesi. È infatti noto che la vaccinazione e rivaccinazione antivaaiolosa, obbligatoria nel nostro paese fino a pochi anni or sono, comportava rischi oggettivi e complicanze non frequenti, ma

spesso gravi, soprattutto di ordine neurologico, in alcuni casi letali. Il decreto di cui trattasi rende definitiva l'eliminazione dell'obbligo della vaccinazione e rivaccinazione, che era già stata disposta in via temporanea precedentemente. Si è osservato che questa misura avviene per decreto e si è lamentato tale fatto. Ricordo che un disegno di legge era stato presentato sulla materia dal Governo e, non essendosi esso tradotto in legge tempestivamente, la mancata emanazione del decreto avrebbe reso obbligatoria la ripresa della vaccinazione antivaio-losa, con gli inconvenienti che ho testè ricordato. Il disposto legislativo, come è stato ricordato dal senatore Jervolino Russo — che ringrazio per la puntuale relazione — prevede la facoltà del Ministro di disporre la vaccinazione e rivaccinazione per necessità di salute pubblica che eventualmente dovessero emergere, nonchè alcune misure precauzionali quali la disponibilità di vaccino antivaio-losa, di gammaglobuline specifiche e la realizzazione di unità mobili di alto isolamento per affrontare situazioni di eventuale emergenza.

È stato chiesto quale uso sia stato fatto e a quale capitolo debbano essere imputate queste spese. Ricordo che il testo del decreto in esame prevede esplicitamente che esse facciano carico al capitolo 2031 del bilancio del Ministero della sanità. È stata colta l'occasione di questo dibattito su un oggetto molto importante ma specifico per considerazioni generali sulla politica del nostro paese in materia di malattie infettive. Non posso certo addentrarmi in questa sede, per evidenti ragioni di opportunità, su un tema di tanta rilevanza e ampiezza che può essere trattato in sedi proprie, non ultima la relazione sullo stato sanitario del paese che deve essere predisposta dal Ministero della sanità e trasmessa al Parlamento. Vorrei solo ricordare che le competenze in questa materia restano, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 833 del 1978 (comunemente nota come legge di riforma sanitaria), allo Stato solo per quanto concerne la profilassi delle malattie infettive diffuse per le quali si è imposta la vaccinazione obbligatoria o misu-

re quarantena, mentre invece sono integralmente delegate alle regioni per quanto concerne la profilassi delle malattie infettive diffuse, di cui al precedente articolo 6, lettera b), cioè quelle per le quali non è prevista la vaccinazione obbligatoria.

Molte delle considerazioni — peraltro interessanti — svolte qui dal senatore Argiroffi potranno avere quindi una sede operativa più diretta a livello delle competenze specifiche in questa materia. Mi si consenta tuttavia di dire che nel nostro paese esistono sicuramente, all'interno di un quadro complessivamente positivo dell'andamento epidemiologico che concerne le malattie infettive, persistenti problemi per quanto riguarda la patologia di origine orofecale in relazione alla progressiva fecalizzazione del Mediterraneo e a problemi d'ordine igienico-sanitario più vivi nelle regioni mediterranee del nostro paese.

Ciononostante, il decorso complessivo di questa epidemiologia ed il suo andamento statistico presentano complessivi segni di miglioramento.

Per quanto attiene al problema specifico di episodi colerici va ricordato che sono state adottate le misure opportune nell'ambito della legislazione e delle competenze vigenti sia in linea permanente che in linea specifica, naturalmente attraverso azioni di consulenza e di appoggio e di surroga, qualche volta, alle primarie competenze regionali che ho ricordato; questo anche in relazione all'ultimo episodio colerico di alcuni anni orsono che si è verificato in forma peraltro assai circoscritta e precocissimamente debellato nel cagliaritano.

Signori senatori, spero di non avere ignorato alcuni problemi generali che sono stati enunciati e formulati prendendo lo spunto da questo decreto. In ordine a questi temi generali proposti assicuro al senatore Jervolino che la rilevanza del problema della vaccinazione della rosolia è presente al Ministero ed assicuro l'ulteriore sviluppo di questi studi e delle decisioni conseguenti, essendo tale misura sicuramente significativa nella prevenzione di patologia fetale per cui credo che sia giusto predisporre misure soprat-

tutto per quanto attiene la popolazione femminile in età prepubere o in età feconda, essendo invece questa misura di assai minore utilità per quanto attiene la popolazione maschile o la popolazione femminile non più feconda; nel senso che si tratta non tanto di difendere il soggetto da una malattia sostanzialmente benigna, quanto il prodotto del concepimento il quale potrebbe essere danneggiato dall'insorgere di questa patologia nel corso delle prime fasi della gravidanza.

Sul piano più specifico, tornando al decreto in oggetto, ringrazio il Senato per l'unanime preannunciata approvazione di questa misura che chiude, ci auguriamo definitivamente (dico ci auguriamo perchè nulla è certo in materia di patologia infettiva) e positivamente, un lungo capitolo della patologia e della sofferenza umana. Ci auguriamo che analoghe misure nei confronti di altri flagelli possano essere adottate allorchè saranno raggiunte eradicazioni di malattie che hanno colpito duramente l'umanità nei secoli passati e che oggi l'impegno, l'intelligenza, l'organizzazione degli uomini ha pressochè sconfitto e ci auguriamo possa, in un domani prossimo, totalmente e definitivamente sconfiggere.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 334, concernente l'abrogazione dell'obbligo della vaccinazione anti-vaiolosa, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 3, il terzo ed il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Ad integrazione dei presidi fissi previsti dall'articolo 5 della legge 7 giugno 1977, n. 323, il Ministro della sanità, sentito il

Consiglio sanitario nazionale, stabilisce il numero e la scelta della dislocazione di unità mobili di alto isolamento. Per i requisiti tecnici di tali unità viene sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e dell'Istituto superiore di sanità.

Le unità mobili di cui al comma precedente sono affidate alle Regioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. In relazione alle necessità profilattiche per le forme patologiche altamente contagiose, il Ministro della sanità dispone l'utilizzazione delle unità mobili nelle zone in cui si rende necessario l'intervento ».

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione finale.

P I N T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **P I N T O .** Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, voglio esprimere il mio parere favorevole all'approvazione di questo decreto-legge con il quale viene abolito l'obbligo della vaccinazione antivaiolosa.

Si tratta di applicare anche nel nostro paese una norma sancita dall'Organizzazione mondiale della sanità sulla base della felice constatazione che l'infezione vaiolosa non è più presente, perchè essa è stata debellata con una fattiva attività sanitaria in tutti i paesi del mondo.

Esprimo la soddisfazione per l'abolizione della vaccinazione antivaiolosa anche perchè in tal modo vengono evitate le complicazioni collegate a tali vaccinazioni. È ben noto che si trattava di complicazioni non frequenti, ma certamente gravi, che non saranno più provocate venendo a mancare l'obbligo della vaccinazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate** » (1513) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« **Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, con riferimento alla permanenza ed al richiamo in servizio previsti dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52** » (1202), d'iniziativa del senatore Riva e di altri senatori

Approvazione del disegno di legge n. 1513

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme d'avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate », già approvato dalla Camera dei deputati, e: « Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, con riferimento alla permanenza ed al richiamo in servizio previsti dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52 », di iniziativa dei senatori Riva, Buzio, Parrino e Cioce.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Margotto. Ne ha facoltà.

M A R G O T T O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge al nostro esame, il 335, da convertire in legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, è uno dei 15 e più decreti da approvare

prima della chiusura del Parlamento. Se giudizio negativo abbiamo sempre espresso sull'abuso che il Governo fa dello strumento del decreto (in quanto rappresenta in generale un intervento tampone e rinvia la sostanza delle risposte che occorre dare ai vari problemi), tanto più questo giudizio negativo lo dobbiamo esprimere per il decreto 335, in quanto strumento inadeguato (non riguarda la materia, però), che ancora una volta vede il Governo impreparato e in ritardo su una materia tanto delicata e urgente come quella che concerne lo stato giuridico, gli organici e l'avanzamento degli ufficiali delle forze armate. Si tratta ancora una volta di una risposta parziale che eleverà ad oltre 40 il numero delle leggende tendenti a mettere delle pezze alla legge n. 1337 del 1955: una legge che abbiamo riconosciuto e riconosciamo da anni largamente superata e che non ha permesso fino a questo momento di dare una risposta organica ai vari problemi. Questa materia, dopo le norme transitorie previste dalle leggi numeri 804 e 52 (la prima che stabiliva i numeri chiusi per quanto riguarda gli organici degli ufficiali e la seconda che ha previsto la possibilità di richiamo in servizio o di permanenza in servizio per impedire che troppi ufficiali ancora in giovane età potessero essere persi per l'amministrazione militare, con mortificazione del loro stato personale ed economico e di dignità di ufficiali), ha soprattutto urgente bisogno di una legge organica, basata su criteri aggiornati e funzionali.

Quando parliamo di risposta organica e di criteri aggiornati e funzionali intendiamo soprattutto cogliere un'esigenza che non è più possibile ignorare, cioè quella di processi di ristrutturazione e di ammodernamento delle nostre forze armate, di nuovi ruoli assegnati loro nel contesto internazionale e interno, ampiamente modificati in questi ultimi anni, dove la qualità dei quadri militari assume importanza primaria, come abbiamo avuto modo di riconoscere in Commissione, alla presenza dello stesso Ministro.

Una legge dunque che prevede criteri di programmazione del reclutamento, di aggiornamento degli organici, con meccanismi per l'avanzamento funzionali agli stessi organici, sapendo che questo richiede una progressione economica separata dal grado e legata all'anzianità di servizio. Una legge di questa natura presuppone anche una sanatoria per la situazione esistente, sia per il mantenimento in servizio di ufficiali che non hanno maturato i limiti di età in rapporto al loro grado, sia per valutare le disponibilità dei posti di impiego nelle forze armate e le eventuali eccedenze (questo lo vogliamo sottolineare di fronte agli interrogativi e le preoccupazioni sorte) sono da valutare e utilizzarsi in settori diversi della pubblica amministrazione, in particolar modo per quanto riguarda la nuova possibilità di spazio che si apre con la istituzione (questo almeno è l'orientamento dello stesso Governo) di un servizio per la protezione civile. Ma non si tratta solo di questo, perchè sappiamo che ci sono settori carenti per quanto riguarda gli organici.

Sappiamo che questo è un discorso complesso, non facile, ma in direzione di questa ipotesi c'è anche la disponibilità di quegli ufficiali che oggi si considerano in eccedenza e che certo non accettano di buon grado l'ipotesi di un anticipo di collocamento a riposo, tenendo conto soprattutto di un patrimonio necessario e valido per la stessa amministrazione militare o dello Stato.

Il Governo ha avuto a disposizione ben sette anni per rispondere a queste esigenze. Quando si è dato tempo cinque anni con la legge n. 804 che ha previsto il numero chiuso, c'era in questo l'intenzione e l'impegno di prospettare una nuova legge organica. Alla fine del 1978 non c'era la risposta del Governo e si sono creati grossi problemi per quanto riguarda il personale eccedente; il Parlamento si è fatto carico, d'accordo con il Governo, di approvare in via transitoria e provvisoria la legge n. 52 per permettere a centinaia di ufficiali di rimanere praticamente in servizio. Però la scadenza del 1980 (perchè la proroga aveva

la durata di due anni) si è nuovamente presentata senza che il Governo e lo stesso Parlamento fossero in condizione di varare una nuova legge.

Dobbiamo considerare il dato positivo iniziale (meno positivo oggi) della presentazione di una bozza da parte del Governo, che ormai data da un anno, per quanto riguarda la legge di avanzamento degli ufficiali. Non abbiamo notizie precise: sappiamo che ci sono delle difficoltà ma non conosciamo quali sono. Sta di fatto che è passato un anno da questa presentazione e non abbiamo ancora un disegno di legge del Governo.

A questo punto mi sia permesso, signor Ministro, pur sensibile e attento alle difficoltà oggettive, di porre degli interrogativi legittimi, per evitare che ricadano sul Parlamento e sulle Commissioni difesa del Senato e della Camera responsabilità che non sono loro. Quali sono le ragioni di queste difficoltà, di questo rinvio continuo per quanto riguarda la legge organica? Comprendiamo la complessità del problema, ma di fronte ai processi che impongono lo aggiornamento ci domandiamo se non esista un problema di incapacità. Se esiste un problema di difficoltà oggettive, dobbiamo dirle per sapere anche come comportarci di conseguenza: oppure prevale — ecco lo interrogativo — una volontà politica negativa? Una risposta urgente e precisa credo che debba essere data, dopo una serie di impegni presi per mesi e mesi senza che poi si arrivasse a risultati concreti.

Se vi è incapacità o difficoltà, occorre precisarlo, perchè vi è un punto di riferimento che consiste nei provvedimenti organici presentati da tempo al Parlamento da parte del Gruppo comunista e anche di altri Gruppi; se vi sono resistenze politiche, occorre sapere da parte di chi esse vengono frapposte: da settori del Ministero o da settori dell'amministrazione militare? Sappiamo che quello di cui abbiamo bisogno non è solo un'altra legge, ma una legge nuova, con contenuti nuovi e aggiornati. Dunque non ci sorprende il fatto che ci possano essere resistenze, ma chiediamo che a queste resistenze sia data una

risposta per superarle in positivo, perchè non possiamo più continuare a lasciare le cose come sono.

Le norme in vigore, sia per gli ufficiali che per i sottufficiali, rappresentano un limite serio, signor Ministro, onorevoli colleghi (lo abbiamo riconosciuto unitariamente), per la stessa efficienza delle nostre Forze armate. Sono previste condizioni di carriera anomale e ingiuste di scavalcamiento di ufficiali e sottufficiali che non hanno la promozione pur essendone meritevoli, mentre altri hanno la promozione per ragioni prevalentemente economiche legate al grado. Sono da riformare e da completare le stesse commissioni di avanzamento, che attualmente non offrono, onorevoli colleghi, le necessarie garanzie di giusti criteri basati sui meriti e le competenze professionali per le promozioni.

Sono cose che ci sentiamo dire regolarmente quando abbiamo incontri anche diretti con gli ufficiali. Vi sono segni di un grave e pericoloso logoramento che coinvolge il personale più qualificato. Ecco un elemento che dobbiamo cogliere in questa occasione che non è una delle tante per ricordarci che abbiamo dei problemi, ma una novità che ci deve far riflettere. In questo contesto di ritardi e di comportamenti negativi credo che debba essere colto questo dato. D'altra parte noi a queste osservazioni critiche aggiungiamo che consideriamo comunque il decreto un atto legislativo necessario, tenendo conto di questa situazione. È questa una via obbligata: il decreto assorbe il disegno di legge n. 1202. E qui dobbiamo riconoscere che vi è stato un impegno e una sensibilità della Commissione difesa del Senato, che si era fatta carico di queste scadenze per quanto riguarda ipotesi di cessazione dal servizio anzitempo di un certo numero di ufficiali, della esigenza di promozioni per i tenenti colonnelli. Il Governo ha fatto proprio con decreto questo orientamento, ben sapendo che comunque sia il decreto, sia la leggina erano considerati, almeno dal nostro Gruppo, insufficienti, inadeguati e parziali proprio perchè di una vera legge organica abbiamo bisogno.

Onorevole Ministro, ci rendiamo conto che questo decreto-legge farà discutere nel bene e nel male; aprirà altri spazi a critiche proprio per la ragione principale che una leggina o un decreto non possono affrontare che parzialmente problemi di questa natura, che hanno raggiunto un alto livello di confusione e di disordine. Ma per noi il provvedimento deve intendersi provvisorio, non definitivo. Sottolineo questo dato di fronte alle osservazioni delle insufficienze che può avere questo decreto e che in sostanza non possono essere colmate, per la semplice ragione che lo strumento è inadeguato.

Dobbiamo dunque considerarlo un provvedimento provvisorio, non definitivo e delimitato nel tempo al 31 dicembre 1982 per quanto riguarda il trattenimento in servizio e le promozioni dei tenenti colonnelli nella misura del 60 per cento come previsto dall'articolo 2. Questa novità del tempo delimitato al 31 dicembre 1982 fa sì che noi approveremo questo provvedimento per la ragione fondamentale che non era possibile abrogare definitivamente il numero chiuso previsto dalla legge n. 804 del 1973, cosa che sarebbe avvenuta se non avessimo previsto un termine, senza che sia costituito quel quadro di insieme delle situazioni in mancanza del quale si aprirebbero altri problemi e si allargherebbe il caos per quanto riguarda lo stato di avanzamento degli ufficiali.

D'altra parte le nostre difficoltà, onorevole Ministro, a legiferare anche parzialmente — e l'abbiamo verificato anche in questa occasione — derivano dal fatto che non conosciamo e non riusciamo ad avere le tabelle degli organici con i rispettivi ruoli che riguardano le forze armate. Questo è molto grave e non riusciamo a darcelne ragione perchè regolarmente, in occasione della discussione del bilancio, chiediamo di avere queste tabelle. Il Governo ne prenda nota ancora una volta, ma ci risponda sulle ragioni, visto che non è un segreto militare e che gli altri ministeri assieme al bilancio forniscono le relative

tabelle. Come dobbiamo interpretare questa assenza di documentazione?

Ciò è dimostrato anche dal fatto che quando abbiamo incontri con i rappresentanti del Ministero o della amministrazione militare per conoscere dati e per avere dei punti di riferimento abbiamo risposte diverse che ci mettono in serie difficoltà anche sulle cose alle quali potremmo dare delle risposte positive. Dobbiamo interpretare la cosa come resistenza politica a fornire al Parlamento le tabelle? Non so a cosa serva, perchè credo che in questo caso dobbiamo anche chiederci se non esista ancora un divario tra le enunciazioni del superamento della concezione delle Forze armate come corpo separato e la prassi che poi in sostanza viene applicata. Certo questo non vale per tutti, si tratta di alcuni settori che sembra abbiano spesso la prevalenza.

Se è così è molto grave ed è bene che il Ministro intervenga a chiarire e a superare positivamente questo comportamento negativo, che ritengo anche, oltretutto un limite per il nostro lavoro di parlamentari, lesivo del diritto elementare dei senatori tutti della Commissione, che hanno la necessità di conoscere per meglio legiferare.

Infine un secondo punto che ci induce a votare a favore di questo decreto, pur considerando i suoi limiti, è il fatto che dà tempo allo stesso Governo fino al 1982 per predisporre la nuova legge organica di avanzamento. Ma occorre sottolineare che dà tempo anche al Parlamento di operare su disegni di legge di iniziativa parlamentare dove il Ministro ha manifestato più volte la sua disponibilità! Certo il fatto che al Senato sia già iscritto all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge per quanto riguarda i sottufficiali credo che rappresenti un contributo diretto o indiretto per il superamento di quelle difficoltà che impediscono di avere ancora una proposta di legge per l'avanzamento degli ufficiali.

Comunque quello che dobbiamo evitare è che si arrivi al 31 dicembre 1982 senza avere questo punto di riferimento, perchè abbiamo coscienza che si creerebbero in

quel caso altri problemi, altre esigenze di intervento tampone che non farebbero altro che avvilire, inasprire lo stesso stato di animo degli ufficiali. Il nostro impegno non è mancato e non mancherà in questa direzione. Se le altre forze politiche della Commissione sapranno fare altrettanto, come si è fatto nel passato anche superando difficoltà non meno grandi, credo che la nuova legge potrà uscire entro il 1982, come potrà uscire quella dei sottufficiali. Credo che questo sarebbe il modo migliore di andare incontro prima di tutto agli interessi stessi delle Forze armate, del loro ruolo e prestigio e nello stesso tempo potrà rappresentare un contributo serio al rafforzamento di quel rapporto costruttivo e di fiducia fra istituzioni militari e Parlamento che tanti segni ha dato, malgrado tutto, in questi ultimi anni.

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Resta da svolgere un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Il Senato,

considerato:

che alcuni provvedimenti del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, nella formulazione ora all'esame del Senato vengono ad avere come limite di applicazione la data del 31 dicembre 1982, comportante una soluzione parziale per alcuni aspetti del problema affrontato;

che è urgente convertire il decreto-legge perchè considera positivamente quei casi la cui soluzione non è ulteriormente dilazionabile e perchè dà un buon avvio alla soluzione di tutti gli altri aspetti del problema affrontato;

che è stata affermata la generale volontà di pervenire ad una completa ed equa soluzione in sede di emanazione delle norme transitorie conseguenti alla prevista nuova legge di avanzamento;

impegna il Governo:

a dare sollecito corso alla presentazione della suddetta legge di avanzamento;

a predisporre tempestivamente le opportune azioni intese a far procrastinare la citata data limite di applicazione qualora la nuova legge di avanzamento e le conseguenti norme transitorie non dessero in tempo utile la soluzione completa al problema ora all'esame.

9. 1513. 1

GIUST, ORIANA

G I U S T . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I U S T . Signor Presidente, onorevole Ministro, egregi colleghi, poche parole per richiamare i riferimenti più rilevanti di questo ordine del giorno che ricalcano d'altronde i temi già riecheggiati anche poco fa dall'intervento del senatore Margotto e che sono ampiamente contenuti nell'ampia e puntuale relazione del relatore senatore Oriana. L'ordine del giorno, anzitutto, sottolinea l'urgenza di convertire il decreto-legge, stante la sua natura e perchè si considera che lo stesso dia effettivamente un buon avvio alla soluzione di tutti gli altri aspetti del problema che il decreto ha affrontato. L'ordine del giorno d'altronde intende sottolineare e segnalare all'Aula come il provvedimento, nella sua stesura originaria e con le stesse modifiche apportate dalla Camera dei deputati, dia l'immagine di una soluzione non completa del problema e quindi tende a sottolinearne la precarietà e la forma di compromesso che ne è venuta fuori e che non dà alla questione soluzione generale e definitiva.

Di qui la terza considerazione e cioè l'approvazione di questo decreto-legge nell'attesa della prossima emanazione delle norme transitorie conseguenti alla prevista nuova legge sullo stato, sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate. Da queste considerazioni e da queste sottolineature, signor Presidente, l'invito che si rivolge all'onorevole Ministro di dare corso sollecito alla presentazione della legge

di avanzamento e di predisporre tempestivamente, come affermiamo nell'ordine del giorno, le opportune azioni intese a fare procrastinare la citata data limite, cioè quella del 31 dicembre 1982, qualora la nuova legge di avanzamento e le conseguenti norme transitorie non dessero in tempo utile la soluzione completa al problema ora in esame.

Questo, signor Presidente, onorevole Ministro, egregi colleghi, il significato dell'ordine del giorno che abbiamo presentato e che raccomandiamo alla vostra approvazione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore.

O R I A N A , *relatore*. Per quanto riguarda alcune considerazioni di carattere squisitamente tecnico, alle quali è stato soltanto fatto cenno, credo che la cosa migliore sia rimettersi a quanto scritto nella relazione, anche perchè in effetti non sono state prospettate obiezioni tali che contraddicano le conclusioni cui è pervenuta la Commissione.

Sono state prospettate delle osservazioni di carattere generale relativamente al fatto che anche questa volta il ricorso al decreto-legge è stato considerato un abuso. In proposito posso soltanto dire che i motivi di urgenza esistono, sono reali e quindi giustificano il ricorso al decreto-legge. Posso aggiungere, anche per dare a ognuno la sua parte di merito o la sua parte di colpa, che è da dieci mesi che al Senato stiamo discutendo questi argomenti e che solo recentemente eravamo arrivati a una formulazione del disegno di legge n. 1202 che poteva essere presentata in Aula e che non ha potuto essere discussa per i noti avvenimenti.

Sullo sfondo — e ritengo giusto mettere questa considerazione sullo sfondo — c'è la grande aspettativa per la nuova legge organica che dovrebbe trattare tutte le questioni riguardanti l'avanzamento e la progressione di carriera, toccando anche in qualche modo lo stato giuridico degli ufficiali. La Commissione, ogni volta che si è presentata l'occasione per pronunciarsi in proposito, ha sempre espresso il desiderio di poter giungere

quanto prima ad una soluzione equa e completa di questo grande problema. Pertanto attendiamo tutti che questo provvedimento possa essere portato al più presto alla sua completa definizione.

Il senatore Margotto ha messo in particolare evidenza la data del 31 dicembre 1982. Tale data, inserita nei vari articoli del decreto-legge presentato al Senato, ha dato a questo provvedimento anzitutto un significato di carattere cautelativo. Con ciò si è inteso evitare di prospettare un avvenire senza data e contemporaneamente dare il tempo giudicato necessario e sufficiente per varare la ormai famosa legge organica.

Come relatore considero giusto il contenuto dell'ordine del giorno, che tra l'altro ho firmato, e che è stato testè illustrato dal senatore Giust. Come vanno le cose di questo mondo, potrebbe infatti non esserci il tempo sufficiente per risolvere in tempo utile questo problema con le norme transitorie della legge di avanzamento. Si chiede pertanto al Governo — e ritengo che tutta la Commissione possa associarsi — che si predispongano in tempo utile tutte quelle azioni necessarie a togliere questa limitazione al decreto-legge per potergli dare il suo sfogo naturale e arrivare a soluzioni che siano complete ed eque.

In definitiva ritengo che l'ordine del giorno sia accettabile e che, considerata soprattutto l'urgenza del provvedimento, almeno per una certa parte degli ufficiali interessati, sia necessario giungere a una rapida approvazione del decreto-legge.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare il Ministro della difesa.

L A G O R I O, *ministro della difesa.* Signor Presidente, esprimo il parere favorevole del Governo al testo come risulta presentato ora alla votazione dell'Assemblea e ringrazio vivamente il Senato per la sollecitudine con la quale ha provveduto e provvede ad una legge parziale sì ma di giustizia, fortemente attesa dal corpo dei nostri ufficiali superiori e dal complesso del nostro ordinamento militare che se non potesse disporre di questa legge si vedrebbe privato,

con grave danno, della collaborazione di un alto numero di validi ufficiali.

Comprendo e condivido l'esigenza fatta valere dai colleghi senatori che sono intervenuti (Margotto, Giust e Oriana) perchè i problemi degli ufficiali non siano regolati con leggine ma da una grande normativa organica. Al riguardo posso dire che la legge sullo *status* e sulla carriera degli ufficiali è pressochè ultimata. È una legge molto complessa ed estremamente articolata.

Appena arrivato al Ministero della difesa nell'aprile del 1980 ho insistito perchè a questa legge si desse corso il più rapidamente possibile e i colleghi della Commissione difesa del Senato probabilmente ricordano che una prima bozza di questa legge è stata presentata in modo non formale a palazzo Barberini, alle Commissioni difesa del Senato e della Camera nello scorso autunno. Dopo quell'esposizione, su quella bozza, Ministro e stati maggiori hanno lavorato ulteriormente; abbiamo incontrato difficoltà ma non resistenze preconcrete. Quello che conta è che le difficoltà via via presentatesi sono state superate, di modo che il Governo fra breve potrà discutere e mi auguro varare questa legge e consegnarla alle Camere alla ripresa dei lavori autunnali di questo Parlamento.

P R E S I D E N T E. Senatore Giust, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

G I U S T. No, signor Presidente.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 1513. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza, richiamati in servizio

ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette forze armate, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, secondo comma, sono premesse le parole: « Fino al 31 dicembre 1982 »;

all'articolo 2:

al primo comma, dopo le parole: « Dal 31 dicembre 1980 », sono aggiunte le seguenti: « e fino al 31 dicembre 1982 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i tenenti colonnelli compresi almeno per la prima volta nelle aliquote di ruolo da prendere in esame per la promozione nel servizio permanente effettivo, determinate il 31 ottobre 1974, che, valutati con giudizio di idoneità senza iscrizione in quadro, transitano nella posizione di " a disposizione " ai sensi del precedente comma, si applicano le norme dell'articolo 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Ai predetti ufficiali si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 17 della citata legge, quale modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante ».

P R E S I D E N T E. Passiamo alla votazione finale.

S I G N O R I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S I G N O R I. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la conversione in legge del decreto-legge n. 335 avviene in un momento assai delicato dal punto di vista politico, economico, sociale e all'indomani di vicende altrettanto delicate che in qualche modo hanno sfiorato anche le nostre forze armate. Questa conversione avviene subito dopo la nomina dei nuovi vertici delle forze armate del nostro paese che per la prima volta si è realizzata seguendo criteri obiettivi, ragionati, seri e per questo ha dato luogo a soluzioni positive che non hanno lasciato spazio a polemiche di nessuna natura così come è accaduto troppo spesso in passato.

Il decreto-legge in discussione, che sta per essere convertito in legge, è la prova evidente del ritardo accumulato fino a qualche anno fa nell'amministrazione della difesa per quanto attiene la definizione degli organici degli ufficiali.

Presidenza del vice presidente **OSSICINI**

(Segue **S I G N O R I**). In questo e in altri campi — penso che possiamo riconoscerlo con una certa serenità e obiettività — l'attuale Ministro della difesa sta compiendo un lavoro positivo che merita l'incoraggiamento del Senato e dell'altro ramo del Parlamento.

È necessario fare anche una sincera autocritica anche perchè — lo dico io che faccio parte della Commissione difesa del Senato da diversi anni — situazioni che si incancrevano e non sono mai state affrontate

drasticamente si è cercato di risolverle con provvedimenti parziali che non hanno fatto altro che seminare nuovi malcontenti tra il personale della difesa e creare ingiustizia nell'ingiustizia, tanto da portare ancora una volta a discutere su un provvedimento che riguarda la soluzione di problemi di un numero assai consistente di ufficiali, tenenti colonnelli. Perciò presto, per altre ragioni di giustizia, ci troveremo di fronte a nuovi problemi simili, poichè immancabilmente tutti i provvedimenti setto-

riali portano a rivendicazioni da parte di altri gruppi in qualche modo interessati.

Per questo penso che non possiamo procedere attraverso provvedimenti settoriali in un comparto delicato quale quello degli organici delle forze armate ed il punto di partenza dovrebbe essere quello di varare una precisa legge sull'ordinamento delle forze armate con cui individuare gli incarichi e i loro livelli, ovvero quali gradi occorre rivestire per gestire determinate funzioni. Tutto ciò nell'ambito di una concezione che fa degli organici delle forze armate un'organizzazione atipica rispetto a quella di altre amministrazioni. È ovvio infatti che le forze armate sono istituzioni che hanno bisogno di vertici assai ristretti e di basi ampie. Il problema è come ottenere questo risultato pur rispettando le aspirazioni del personale che compone tale organismo.

Le affermazioni dell'impegno di operare in tempi ravvicinati, in questo senso fatte e ribadite or ora dall'onorevole Ministro, non possono che confortarci in questo convincimento e non possono che rappresentare un fattore positivo nello sforzo proteso a dare organicità ad un settore che ne ha bisogno. Dunque occorre partire dalla necessità di stabilire che cosa si vuole che facciano le forze armate, quali compiti debbano svolgere, quali incarichi debbano essere ricoperti e con quali gradi si debba determinare il profilo della piramide — usiamo questo termine — gerarchica e in particolare come ottenere una base ampia, un vertice, il più ristretto possibile, senza che ciò provochi frustrazione nel personale e continui ricorsi a provvedimenti che sanino le ingiustizie in passato compiute. Sono d'altra parte del parere che per realizzare una tale piramide gerarchica sia necessario creare una serie di ruoli fiancheggiatori con carriera limitata, sia necessario varare una legge sull'avanzamento degli ufficiali sanzionando principi che devono essere molto chiari e duraturi nel tempo. Insomma chi entra nelle forze armate deve sapere quale sarà il proprio profilo di carriera in modo che non si creino false attese che poi, una volta non soddisfatte, rischiano di generare reazioni negative negli interessati. Questo è un com-

pito che deve essere affrontato con sollecitudine in modo da eliminare continue lamentele circa una carriera troppo lenta e limitata rispetto ad altro personale che può aspirare a mete più alte e più ambiziose. È necessario però, a mio modo di vedere, lasciare sempre una porta aperta per coloro che, avendo capacità superiori a quelle richieste in relazione al tipo di carriera intrapresa, debbono potere, attraverso appositi concorsi, prove comparative e l'esame del servizio prestato, accedere a livelli più consistenti e più prestigiosi.

L'altro provvedimento che a noi socialisti pare necessario è quello di creare una carriera amministrativa. Di ciò si è parlato più volte in Parlamento ma poco è stato fatto negli anni trascorsi. Riteniamo invece trattarsi di un problema che deve essere esaminato con molta attenzione, tenendo conto in particolar modo dell'inflazione degli alti gradi e della loro dequalificazione. Occorre insomma evitare che si aumenti in modo eccessivo il numero degli ufficiali che raggiungono il grado di colonnello e generale e che poi non trovano adeguato impiego per mancanza di posti in organico. Ancora oggi nelle forze armate vi sono ufficiali di grado elevato che vengono necessariamente classificati di serie A o B o C, creando così notevole disagio tra gli stessi ufficiali. Sull'argomento si potrebbe ancora spendere del tempo, ma mi limito qui ad annunciare, come è ovvio, il voto favorevole alla conversione da parte del Gruppo del Partito socialista italiano. Nello stesso tempo rivolgo un invito cordiale al Governo a non riproporre correzioni alla legge n. 1137 del 1955 o alla legge n. 804 del 1973, ma a produrre una legge organica — come ribadiva il ministro della difesa Lagorio — che modifichi concettualmente il sistema di avanzamento capace di determinare le condizioni per cui il numero annuale di promozioni sia rispondente all'impiego funzionale del grado, così come abbiamo detto e ripetuto in Commissione e in Aula.

Ritengo infine doveroso che si affronti nel più breve tempo possibile con un disegno di legge organico il problema relativo all'aggiornamento delle pensioni e delle in-

dennità del personale militare in quiescenza, tenendo conto anche che la maggior parte di questi ufficiali, a differenza dei pensionati di altre amministrazioni, sono in posizione ausiliaria, cioè sempre a disposizione dello Stato e con particolari condizioni di soggezione che non permettono loro di svolgere qualsiasi altro lavoro per arrotondare la pensione, sempre più inconsistente per la dilagante inflazione.

È con questi intendimenti e con questi propositi che ribadisco il voto favorevole dei senatori socialisti alla conversione in legge del decreto-legge n. 335.

T O L O M E L L I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T O L O M E L L I. Il nostro Gruppo, onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, come ha preannunciato il collega Margotto voterà a favore di questo decreto. Difatti lo abbiamo sollecitato attraverso una serie di interrogazioni, al Ministro della difesa, anche se in linea generale siamo contrari ai decreti e alle leggi di limitato respiro.

Abbiamo tenuto conto però che questo era il solo strumento per riparare un grave torto verso una parte della dirigenza militare e per recuperare una situazione che era in larga misura compromessa. Come i colleghi ricorderanno, il nostro Gruppo ha sollevato il problema della legge n. 804 in ordine a un fatto concreto, quello dei commissari di leva, i quali sarebbero stati posti in aspettativa ponendo la direzione delle forze armate di fronte ad un dilemma abbastanza serio: privare i consigli di leva, che costituiscono il primo impatto con i giovani chiamati alle armi, di ufficiali capaci ed esperti, in grado di favorire l'inserimento dei giovani nell'organico militare, o sostituire questo personale specializzato con altro pur qualificato, ma che questa esperienza non ha e quindi declassando o smobilitando questi organismi invece di rafforzarli. Non c'è dubbio che noi ne avremmo risentito agli effetti del reclutamento, poichè sappiamo tutti

che in questo campo del reclutamento incontriamo molte renitenze da parte dei giovani, per cui esiste l'esigenza di preparare il loro inserimento nelle forze armate con una maggior carica di tensione, grazie anche a informazioni adeguate.

Ai commissari di leva hanno fatto seguito altri ufficiali qualificati in procinto di essere posti a disposizione o in aspettativa, abbandonando posti qualificati e di alta responsabilità, per di più in età ancora relativamente giovane. Tutto ciò avrebbe determinato elementi di generale perplessità anche nel corpo degli ufficiali in considerazione delle prospettive di carriera.

Ecco perchè noi abbiamo insistito affinché si addivenisse ad un provvedimento che recuperasse questa situazione per evitare, a nostro avviso, delle conseguenze gravi all'interno della dirigenza militare. Pertanto il senso del nostro voto favorevole sta anche in questo: nell'aver recuperato questa situazione, evitando un esodo di ufficiali qualificati ed impegnati.

Nello stesso tempo con questo provvedimento si sono create le condizioni — come ricordavano gli altri colleghi, in particolare il senatore Margotto — per affrontare in modo nuovo, corrispondente alle esigenze della ristrutturazione delle forze armate, il problema del reclutamento e dell'avanzamento degli ufficiali e dell'ordinamento militare.

Ecco le conseguenze che noi vediamo in questo atto che giudichiamo positivo alla condizione, però, che questi due anni di proroga siano giustamente utilizzati.

Penso che bisogna prendere atto delle dichiarazioni del Ministro il quale ci ricordava che la legge per l'avanzamento degli ufficiali è pressochè ultimata, anche se noi sappiamo essere effettivamente una legge difficile da costruire per le grandi aspettative che sta suscitando in conseguenza di gravi esperienze del passato, di vuoti e contraddizioni che hanno creato uno stato non di tranquillità nel rango della dirigenza militare. Stando così le cose, come dice il Ministro, vuol dire che due anni sono sufficienti per poter operare al varo di questa legge e risolvere i problemi che sono rimasti aperti ai

vari livelli delle categorie della dirigenza militare.

Per questa ragione noi non ci sentiamo di condividere l'ultima parte dell'ordine del giorno presentato dai colleghi della Democrazia cristiana i quali parlano già di un ulteriore rinvio, eventualmente, se nei due anni la legge non giungesse in porto. In questo modo si introdurrebbe un elemento che, se può avere una sua ragione considerato il modo in cui sono andate avanti le cose fino ad ora, farebbe venire meno quello stimolo al Governo e allo stesso Parlamento ad adempiere gli impegni assunti per dare una risposta organica a questo problema degli ufficiali ai quali è stata concessa la proroga, nell'ambito cioè della legge per l'avanzamento. Sarebbe un elemento di resa che non ci sentiamo di condividere anche perchè non si spiegherebbe alla luce di quanto ci ha detto il Ministro, vale a dire che la legge è quasi pronta.

Abbiamo sollecitato questo provvedimento anche per un'altra ragione che muove dall'insegnamento derivante da questi ufficiali ai quali abbiamo concesso di restare in servizio oltre il numero chiuso. Noi riteniamo che, oltre alla legge di avanzamento, si debba operare per maggiori possibilità di utilizzo delle forze valide che abbiamo all'interno della dirigenza militare, anche nel settore civile, consentendo loro più possibilità di impegno e più serenità e capovolgendo l'attuale situazione per cui spesso si vedono ufficiali costretti a lasciare il servizio attivo quando sono ancora in grado di esplicare in pieno la propria attività non solo nel campo militare ma anche in quello civile.

Perciò pensiamo che si debba lavorare, nel corso di questi due anni, per l'impiego nel campo civile di una parte di ufficiali che si sono formati attraverso un tirocinio molto severo che ha consentito loro di maturare esperienze estremamente valide. Ci sono ufficiali che possono sentirsi utilizzati e valorizzati proprio attraverso queste scelte senza trovarsi ad un certo punto della carriera con la spada di Damocle sulla testa: penso ad esempio al problema della protezione civile. Ebbene ritengo che ufficiali di provata esperienza immessi in questa nuova struttura

possano costituire una maggiore garanzia per il varo stesso del sistema di protezione civile e per il suo funzionamento. Lavorare con pazienza, con intelligenza, con tenacia affinché per questi ufficiali possano essere trovati altri campi di impiego è un altro compito che noi ci dobbiamo porre nei prossimi due anni. Occorre creare all'interno della dirigenza militare uno stato di animo che non sia quello della permanente incertezza, della preoccupazione continua, ma di una maggiore serenità e di un maggiore interesse, in virtù anche del fatto che, ad un certo stadio della loro carriera, possono fare altre scelte che non siano quelle militari e senza danneggiare altri ma contribuendo all'efficienza del settore pubblico. Con questo spirito abbiamo sollecitato questa iniziativa del disegno di legge ed è con lo stesso spirito che ci impegniamo perchè arrivi a buon fine.

F I N E S T R A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **F I N E S T R A .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nel dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo al presente disegno di legge, illustrato con abituale competenza dalla relazione del senatore Oriana, mi permetto di fare alcune brevi considerazioni sullo stato degli ufficiali. L'attuale provvedimento non risolve il problema nella sua globalità, ma, giustificato da motivi di urgenza, mette parziale riparo a passate deficienze di valutazione degli organici, errori che hanno paralizzato numerosi ufficiali per la mancanza appunto di norme unitarie sull'avanzamento, causa questa di sperequazione nelle carriere. Quando parlo di « paralizzato » intendo dire che hanno penalizzato molti ufficiali a causa dell'intasamento del grado di colonnello.

Il relatore, interpretando la volontà dell'intera Commissione, considera il disegno di legge come l'avvio ad una definitiva soluzione del problema strettamente connesso ai contenuti della tanto attesa nuova legge

di avanzamento degli ufficiali, il cui iter — e ne prendiamo con piacere atto — come ha detto l'onorevole Ministro, inizierà in autunno. La prevista nuova legge, oltre che mirare alla ristrutturazione dei ruoli e al reclutamento e alla revisione dei limiti di età, dovrebbe tendere in via prioritaria alla eliminazione di trattamenti differenziati nel sistema di avanzamento per assicurare la regolarità delle carriere. La revisione delle attuali superate norme prende consistenza quindi dalla approvazione del disegno di legge in discussione che apre la strada, prevedendolo, ad un organico provvedimento legislativo interforze, punto qualificante di quei nuovi indirizzi di politica militare che tutti auspichiamo nell'interesse delle forze armate e della nazione.

Concludo, onorevole Ministro, dicendo che la capacità e la volontà politica del potenziamento delle forze armate da parte del Governo si misurerà dai lineamenti e dai contenuti delle nuove leggi sull'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge n. 1513 nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1202.

Chiusura di votazioni

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiuse le votazioni a scrutinio segreto per l'elezione, rispettivamente, di un senatore segretario e dei dieci senatori membri supplenti della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.

Invito i senatori scrutatori a riunirsi nella sala Pannini per procedere allo spoglio delle schede relative alla elezione di un senatore segretario. Invito altresì i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti relativi alla nomina dei dieci senatori membri supplenti della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Accili, Agrimi, Amadeo, Anderlini, Angelin, Antoniazzi, Argiroffi, Ariosto, Avellone,

Bacicchi, Baldi, Barsacchi, Bausi, Beorchia, Berlanda, Berti, Bertone, Bevilacqua, Boggio, Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bonazzi, Bonifacio, Bozzello Verole, Brezzi, Brugger, Buzio, Buzzi,

Cacchioli, Calice, Carlassara, Carollo, Cazzato, Cengarle, Cipellini, Coco, Codazzi, Colajanni, Colella, Colombo Ambrogio, Colombo Vittorino (V.), Conterno Degli Abbati, Conti Persini, Corallo,

D'Agostini, Dal Falco, Damagio, D'Amelio, D'Amico, Da Roit, de' Cocci, De Giuseppe, Degola, Della Briotta, Della Porta, Del Nero, Del Ponte, Deriu, De Vito, Di Lembo,

Falcucci, Fallucchi, Fassino, Felicetti, Fermariello, Ferrara Nicola, Ferrucci, Filetti, Fimognari, Finestra, Flamigni, Fontanari, Forma, Forni, Fossa, Fosson, Fracassi, Fragassi,

Gatti, Gherbez, Giovannetti, Giust, Graneli, Granzotto, Grazioli, Grossi, Gualtieri, Guerrini, Gusso,

Iannarone,

Jervolino Russo,

Lai, La Porta, Lazzari, Lepre, Libertini, Lombardi, Longo, Lugnano,

Maffioletti, Malagodi, Mancino, Manente Comunale, Marchetti, Margotto, Mariotti, Martinazzoli, Martino, Mascagni, Masciadri, Mazza, Mazzoli, Melandri, Mezzapesa, Mino, Mitterdorfer, Modica, Mola, Morandi, Murmura,

Nepi, Neri, Novellini,

Oriana, Ossicini, Ottaviani,

Pacini, Pala, Panico, Papalia, Parrino, Pastorino, Pavan, Perna, Petrilli, Pinna, Pinto, Pistolese, Pittella,

Ravaioli, Ricci, Riggio, Ripamonti, Roccamonte, Romanò, Romei, Romeo, Rosa, Rosi, Rossi, Ruhl Bonazzola,

Salerno, Salvaterra, Salvucci, Santalco, Saporito, Sarti, Sassone, Scardaccione, Scevarolli, Schiano, Sega, Segnana, Sestito, Sica, Signori, Spezia, Spitella,

Talassi Giorgi, Tanga, Taviani, Tedesco

Tatò, Tonutti, Toros, Triglia,
 Ulianich,
 Valiante, Valori, Venanzi, Venturi, Vernaschi, Vettori, Vincelli, Vitale Antonio, Vitalone,
 Zavattini, Ziccardi.

Sono in congedo i senatori:

Busseti, Ciacci, Ferralasco, Genovese, Grassi Bertazzi, Valiani, Vinay.

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,55, è ripresa alle ore 19,15).

Risultato di votazioni

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un senatore segretario:

Senatori votanti . . . 188

Ha ottenuto voti:

Il senatore
 Vittorino Colombo (V.) . 118
 Schede bianche . . . 66
 Voti nulli 4

Proclamo pertanto eletto il senatore Vittorino Colombo (Veneto).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'elezione dei membri supplenti della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa:

Senatori votanti . . . 188
 Maggioranza 95
 Senatori favorevoli . . . 172
 Senatori contrari . . . 9
 Senatori astenuti . . . 7

Proclamo pertanto eletti i senatori: Benassi, Ferrara Nicola, Gozzini, Granzotto, Jervolino Russo, Recupero, Rosi, Sestito, Sica, Spadaccia.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, concernente proroga del termine assegnato al Commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 » (1522)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, concernente proroga del termine assegnato al Commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

M A N C I N O , *f.f. relatore.* Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, si tratta di un disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, concernente la proroga del termine assegnato al commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980.

Il provvedimento è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento e riguarda la proroga delle funzioni attribuite al commissario straordinario, con una facoltà del Presidente del Consiglio di fissare la data che non deve andare al di là del 31 dicembre 1981. La Camera ha introdotto al testo una serie di emendamenti. L'articolo 1-bis riguarda la possibilità per i comuni di utilizzare i fondi assegnati ai sensi della legge 15 febbraio 1980, n. 25, sia per l'acquisto di abitazioni, sia per l'acquisto di edifici destinati ad abitazione e per la realizzazione di interventi nel caso di rinuncia o di delega da parte degli aventi diritto.

All'articolo 1-ter e all'articolo 1-quater è prevista l'estensione del contributo per la riparazione e la ricostruzione a favore dei coltivatori diretti anche per la seconda abitazione sita nel centro abitato.

All'articolo 1-quinquies viene disciplinata l'esclusione degli artigiani, dei commercianti e degli operatori turistici dall'assegnazione di contributi per la ricostruzione e la riparazione in caso di inerzia da parte del proprietario e l'estensione a tutti coloro che dimostrino con atto notorio il possesso non violento, nè clandestino alla data del 23 novembre 1980 ai fini della possibilità della concessione in loro favore del contributo.

L'articolo 2 prevede una nuova disciplina per la composizione delle commissioni tecniche prevista dall'articolo 14 della legge n. 219 del 1981. In effetti il consiglio comunale, che prima era competente a nominare tre dei quattro componenti della commissione, questa volta può nominare tutti e quattro i componenti, di cui almeno due tecnici con voto limitato in modo da assicurare la presenza della minoranza. Vi è la determinazione del compenso in lire 5.000 per ogni pratica istruita; vi è l'assegnazione del termine di 30 giorni entro il quale queste commissioni si devono pronunciare altrimenti il sindaco, entro 15 giorni dalla scadenza del termine, deve concedere l'autorizzazione alla costruzione e l'ammissione al contributo. Vi è una migliore sistematica delle priorità per quanto riguarda le attività agricole, gli alloggi provvisori, le perizie trasmesse dal commissario, le perizie che prevedono danni diversi da quelli elencati nell'articolo 3 della legge di conversione n. 874 del 1980.

L'articolo 2-bis prevede l'estensione a favore di tutte le amministrazioni statali dell'inapplicabilità delle disposizioni dell'intero titolo II; vi è la previsione a favore degli istituti universitari di creare residenze per gli studenti, con particolare privilegio per le facoltà scientifiche; vi è la possibilità di stipulare delle convenzioni. Infine, il testo contiene tutta una serie di norme che riguardano perfezionamenti di caratte-

re tecnico con riduzione anche dei termini, con la proroga del termine di 60 giorni ai fini dell'adozione di strumenti urbanistici per i comuni che abbiano rinnovato i consigli comunali nelle elezioni del giugno 1981 e di 30 giorni per tutti gli altri comuni. È prevista ancora la possibilità di convenzioni con liberi professionisti e con persone giuridiche, senza bisogno di andare alla commissione centrale, come prevedeva la legge n. 219.

L'articolo 4 precisa le procedure espropriative che riguardano soprattutto la zona dell'area napoletana: la dichiarazione di pubblica utilità non era prevista nella precedente disciplina, dove era contemplata solo l'indifferibilità e l'urgenza.

Vi è una più attenta articolazione dello articolo 5. All'articolo 5-bis è prevista la possibilità di apportare varianti all'individuazione delle aree e all'articolo 5-ter la possibilità di mettere insieme finanziamenti dovuti a leggi precedenti rispetto alla n. 219, una possibilità di un intervento più organico da parte della stessa amministrazione comunale di Napoli.

Queste, in sostanza, le modifiche che sono state introdotte dall'altro ramo del Parlamento rispetto al testo del disegno di legge di conversione presentato dal Governo.

Signor Presidente, ci sarebbe da fare una serie di considerazioni e precisamente che vi è stato il parere favorevole della 5ª Commissione e il parere critico dell'8ª Commissione. Resterebbero molte valutazioni critiche anche da parte del relatore, ma il tempo che ci è dinanzi è troppo breve per poter inserire una modifica senza pregiudicare la stessa conversione in legge del decreto-legge che prevede la proroga del termine assegnato al commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980. A questo punto, non posso che raccomandare senza entusiasmo all'Assemblea di approvare la conversione in legge di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si limita a raccomandare l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

FILETTI, *segretario*:

Articolo unico

Il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, concernente proroga del termine assegnato al Commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 1-bis. — All'articolo 8 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è aggiunto il seguente comma:

" Per gli interventi di cui alle lettere c) ed e) del comma precedente i comuni possono utilizzare anche le risorse loro assegnate, anche se non impegnate nei termini prescritti, ai sensi del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 " »;

« Art. 1-ter. — Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

" Sono altresì ammesse a contributo, fino al 25 per cento del costo dell'alloggio determinato ai sensi del secondo e del terzo comma, le spese per la ricostruzione delle superfici utili per lo svolgimento delle attività di liberi professionisti e lavoratori autonomi, distrutte o demolite per effetto del sisma. Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di ricostruzione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti è

assegnato un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria da determinarsi sulla base di quanto previsto nei commi precedenti sia per l'abitazione rurale sia per una sola unità immobiliare sita nel centro abitato, non occupata da persona diversa dal proprietario alla data del 23 novembre 1980 " »;

« Art. 1-quater. — Dopo il secondo comma dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunti i seguenti:

" Dall'importo del contributo, determinato ai sensi del comma precedente, va detratto l'importo del contributo già disposto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, con esclusione delle aliquote di importo relative ad opere provvisionali.

Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di riparazione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti è assegnato il contributo pari all'intera spesa necessaria per la riparazione, nei limiti di quanto disposto dai commi precedenti, sia per l'abitazione rurale sia per una sola unità immobiliare sita nel centro abitato e non abitata da persona diversa dal proprietario alla data del 23 novembre 1980 " »;

« Art. 1-quinquies. — All'articolo 11 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono soppresse le parole: " artigiano, commerciante o operatore turistico " ed è aggiunto il seguente comma:

" L'assegnazione dei contributi ha luogo prescindendo dalla decorrenza del termine di novanta giorni qualora alla domanda sia allegata una dichiarazione del proprietario da cui risulti esplicita rinuncia " »;

« Art. 1-sexies. — Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo le parole: " alla data anzidetta ", sono aggiunte le seguenti: " e tutti coloro che dimostrino con atto notorio il pos-

nesso non violento nè clandestino alla data del 23 novembre 1980 " »;

all'articolo 2:

al primo capoverso, dopo le parole: « Le predette commissioni, elette », *sono aggiunte le seguenti:* « entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto »;

al quarto capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: « Esse esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia, ed entro il 30 settembre 1981 per le perizie presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge »;

il quinto capoverso è sostituito dal seguente:

« La domanda di autorizzazione ad edificare, di cui al secondo comma, si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di quindici giorni dal parere della commissione. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dandone comunicazione al sindaco. Il sindaco deve pronunciarsi sull'accoglimento della domanda di concessione ad edificare, di cui al secondo comma, entro quindici giorni dal parere della commissione »;

all'ottavo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: « Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 »;

il decimo capoverso è sostituito dal seguente:

" Per le procedure indicate al comma precedente, il comune, salvo espressa rinuncia dell'interessato, provvede a disporre la trasmissione, alle competenti commissioni di cui al presente articolo, delle domande corredate da perizie dalle quali risultino anche danni, cagionati dal terremoto, diversi da quelli indicati dall'articolo 3, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, ovvero danni stimati di valore superiore a lire 10 milioni, dandone immediata comunicazione all'interessato " »;

dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 2-bis. — Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

" Agli interventi di competenza di amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo che si eseguono ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo III, e titolo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ".

Il quinto ed il sesto comma del medesimo articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono sostituiti dai seguenti:

" Il Ministro della pubblica istruzione, nel formulare i programmi di sua competenza, tiene conto anche della esigenza di ricostruzione degli istituti universitari nonché delle esigenze connesse alla istituzione ed al completamento delle università della Basilicata e di Salerno, ivi comprese le residenze per gli studenti universitari, con priorità per quelle delle facoltà scientifiche.

Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della presente legge, i provveditori alle opere pubbliche e le soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali delle regioni Basilicata e Campania possono avvalersi, per un periodo non superiore a tre anni, dell'opera di liberi professionisti, stipulando apposite convenzioni " »;

« Art. 2-ter. — I commi dal secondo all'ottavo dell'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono sostituiti dai seguenti:

" Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonché a quelle relative all'acquisto del terreno nello stesso comune qualora, per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, non sia possibile la ricostruzione *in loco*.

La domanda per fruire del contributo deve essere presentata, per il tramite di una azienda o istituto di credito, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla commissione di cui al quinto comma, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco e dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonchè da una perizia giurata da cui risulti anche il mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti al sisma.

Nell'ipotesi di miglioramento e di adeguamento funzionale, alla domanda deve essere allegato il progetto esecutivo.

È istituita presso ogni provincia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale, con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dall'intendente di finanza. La commissione ha sede presso la camera di commercio della provincia interessata e le spese per il suo funzionamento e per il compenso dei collaudatori sono a carico del fondo di cui all'articolo 3.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione del contributo previo parere della commissione di cui al precedente comma. Qualora la commissione non si esprima entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il parere si intende favorevole. Il contributo è corrisposto dalla direzione provinciale del Tesoro, per il tramite dell'azienda o dell'istituto di credito di cui al terzo comma, mediante ordinativi tratti sui fondi messi a disposizione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con ordini di accreditamento emessi in contabilità speciale in ragione del:

a) 50 per cento del contributo all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al quinto comma »;

« Art. 2-*quater*. — I termini di cui al quinto e dodicesimo comma dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono prorogati di sessanta giorni per i comuni che hanno rinnovato il consiglio comunale nella tornata elettorale del 21 e 22 giugno 1981 e di trenta giorni per gli altri comuni »;

« Art. 2-*quinqüies*. — Nelle zone terremotate di cui al presente decreto il termine di dodici mesi di cui all'articolo 56, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è elevato a ventiquattro mesi e si applica ai casi previsti dallo stesso articolo 56 e, in particolare, quando il conduttore sottoposto a provvedimento di rilascio non disponga di altro alloggio nel comune di residenza o in comuni confinanti.

Quando sia già stata fissata la data di esecuzione del provvedimento di rilascio dell'alloggio, su istanza del conduttore da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il giudice, sentito il comune, con particolare riguardo ai programmi abitativi in corso di realizzazione, può fissare una nuova data di esecuzione del provvedimento di rilascio in conformità a quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Nelle regioni Basilicata e Campania è comunque sospesa fino al 31 dicembre 1981 l'esecuzione, anche qualora sia stato raggiunto accordo convenzionale risultante da verbale di conciliazione, dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad abitazione, salvo che il proprietario risulti a sua volta sinistrato e privo di altro alloggio »;

all'articolo 3, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Al sesto comma dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunte, in fine, le parole: " Analoga convenzione possono stipulare i comuni disastriati " »;

dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« Art. 3-bis. — Al primo comma dell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo le parole: "destinati ad uso pubblico," sono aggiunte le seguenti: "o comunque di rilevante interesse pubblico," »;

all'articolo 5, al quinto capoverso, le parole: « in aggiunta ai mezzi di bilancio da indicare in sede di legge finanziaria per l'anno medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « nel quadro della manovra complessiva di bilancio che sarà determinata in sede di legge finanziaria per l'anno medesimo »;

dopo l'articolo 5, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 5-bis. — Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, Commissari straordinari del Governo, sono autorizzati ad apportare varianti ed integrazioni alla individuazione delle aree e degli edifici effettuata ai sensi degli articoli 80 e 82 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dandone entro dieci giorni comunicazione al CIPE.

Le varianti e le integrazioni di cui al comma precedente possono anche essere finalizzate all'inclusione di ulteriori opere di urbanizzazione necessarie all'organica attuazione del programma di intervento originario, nonchè di aree ed edifici da destinare ad attività industriali, artigianali, commerciali il cui trasferimento risulti indispensabile per l'attuazione del programma straordinario.

Per l'esecuzione degli interventi relativi ad eventuali varianti apportate al programma originario ai sensi del presente articolo, i Commissari straordinari del Governo possono affidare in concessione le opere previste ai soggetti già individuati come concessionari sulla base delle norme di cui all'articolo 81 della legge 14 maggio 1981, n. 219 »;

« Art. 5-ter. — Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della

Campania nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, Commissari straordinari del Governo, possono disporre, previa autorizzazione del CIPE, l'inclusione nel programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, di opere già finanziate con altre leggi, ordinarie e speciali, in quanto tali opere risultino funzionalmente correlate con l'attuazione del programma straordinario medesimo.

Le opere di cui al comma precedente sono realizzate con le procedure e le modalità previste dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e dal presente decreto »;

« Art. 5-quater. — Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, il locatario di immobili dichiarati inagibili è esentato dal pagamento del canone fino al collaudo dei lavori che consentano l'agibilità e l'abitabilità degli immobili medesimi »;

« Art. 5-quinquies. — I comuni che, ai sensi dell'ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69, del Commissario straordinario per le zone terremotate, hanno individuato e requisito aree destinate all'installazione di alloggi precari per le famiglie terremotate, possono espropriare tali aree destinandole ad attrezzature pubbliche o ad edilizia residenziale pubblica, compatibilmente con le norme previste dalle leggi e dagli strumenti urbanistici vigenti.

Le aree espropriate ai sensi del precedente comma dal comune di Napoli possono essere utilizzate, su richiesta del sindaco di Napoli, Commissario straordinario del Governo, per finalità connesse con la attuazione del piano straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Gli espropri di cui al presente articolo sono finanziati con i fondi previsti a tale scopo dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 »;

« Art. 5-sexies. — Le sezioni operative delle soprintendenze del Ministero per i be-

ni culturali e ambientali della Campania, istituite con decreto 4 luglio 1981 del Ministro per i beni culturali e ambientali, sono trasformate in soprintendenze. Alla copertura delle vacanze determinate in altre sedi a seguito delle assegnazioni del personale alle indicate sezioni operative si provvede in sede di immissione in ruolo, nelle qualifiche iniziali, del personale di cui alla legge 1º giugno 1977, n. 285 »;

« Art. 5-septies. — Al personale indicato nell'articolo 15 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, non si applica la limitazione prevista dall'articolo 1, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, ferma restando la misura della indennità giornaliera prevista dal succitato articolo 15. La presente norma si applica a decorrere dal 24 luglio 1981 »;

« Art. 5-octies. — I termini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1981, n. 104, sono prorogati ulteriormente al 31 dicembre 1981 esclusivamente a favore dei soggetti residenti nei comuni dichiarati disastri per l'intera loro area territoriale dagli appositi decreti presidenziali previsti dalla legge.

Non è comunque applicabile nei confronti dei predetti soggetti l'articolo 1-*quater* del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, per quanto concerne la corresponsione in favore del creditore degli interessi di mora »;

« Art. 5-novies. — Il provveditorato alle opere pubbliche della Campania è autorizzato ad istituire una sezione staccata ad Avellino ed una a Salerno, per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di accelerare la esecuzione del-

le opere di ricostruzione dal terremoto di competenza dello Stato ».

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione finale.

F E R M A R I E L L O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R M A R I E L L O . Presidente, mi aspettavo una discussione più impegnativa su un tema così importante, ma, visto che l'ora fugge, cercherò di essere breve così come ha fatto egregiamente il collega, senatore Mancino.

Annunzio il voto favorevole del Gruppo comunista al provvedimento che nonostante le numerose lacune sembra un utile strumento di lavoro per chi deve operare nelle zone terremotate. Per queste ragioni voteremo a favore.

Voglio fare alcune rapide osservazioni nella speranza che il cortese Sottosegretario qui presente poi possa farsi portavoce nei confronti di quei ministri che più da vicino seguono questa materia e che stasera purtroppo non sono tra noi. La prima osservazione che voglio fare è la seguente: il provvedimento, come è stato ricordato, proroga le funzioni del commissario straordinario fino al 31 dicembre di quest'anno. Siamo del tutto d'accordo, anzi, come Gruppo, avevamo a suo tempo sollecitato un provvedimento del genere, cosicché non vi è alcuna obiezione da parte nostra.

Ci sembra molto utile questa proroga perchè è bene che si sappia che l'emergenza per la quale fu impegnato il collega Zamberletti non solo a Napoli, ma in Campania e Basilicata è ancora drammaticamente presente. Siccome c'è ormai una cortina di silenzio sui problemi del terremoto, non bisogna credere che in queste zone non vi siano più problemi aperti. Dobbiamo intanto evitare assolutamente che tutte quelle famiglie ancora ricoverate in alloggi di fortuna, in *roulottes* e in alberghi passino un altro inverno senza un tetto. Questo è il primo problema che si pone e che l'onorevole

Zamberletti dovrà affrontare intervenendo con misure straordinarie.

In secondo luogo a Napoli, e non solo a Napoli, l'anno scolastico (che già è saldato in gran parte nell'anno 1980) inizierà con grandissimo ritardo. Rischiamo perciò una nuova caduta culturale le cui ripercussioni sono facilmente immaginabili. Perché si sappia di che cosa si tratta, a Napoli abbiamo semplicemente 1.841 aule agibili, contro 4.207 aule inagibili e 2.646 aule occupate dai sinistrati. Occorre dunque che senza indugio il Ministro della pubblica istruzione ricorra a misure straordinarie, concentrate nell'area terremotata, affinché almeno il prossimo anno scolastico possa iniziare senza gravissimo ritardo.

Lo stesso discorso vale per altri comuni e in particolare per quello di Salerno, nel quale addirittura per inefficienza delle amministrazioni locali le aule prefabbricate inviate dal Governo sono rimaste inutilizzate per mancanza di suoli sui quali allocarle.

Per ciò che riguarda poi l'università di Napoli, non so se voi sapete che sono state sospese le immatricolazioni perchè il CIPE non ha approvato il piano già preparato che prevede interventi per 26 miliardi e mezzo per il recupero delle strutture danneggiate dal sisma. Ora, se il CIPE non approva con urgenza questo piano, avremo per l'anno accademico 1981-1982 il blocco dell'attività universitaria per quel che riguarda le nuove immatricolazioni.

Per quanto attiene ai problemi dell'occupazione, voglio ricordare ai colleghi presenti che nelle zone terremotate il tasso di disoccupazione ha raggiunto livelli allarmanti. A Napoli nelle nuove liste del collocamento si sono iscritti 108.000 disoccupati. Di fronte a questa realtà dobbiamo dirci francamente che gli impegni avventati assunti dal ministro Foschi di assicurare 10.000 assunzioni entro il 30 giugno dell'anno in corso sono finiti nel ridicolo, perchè non c'è stata una sola assunzione. Le uniche assunzioni che si prevedono nei prossimi giorni sono quelle di 2.000 lavoratori nell'edilizia che saranno ingaggiati dal comune di Napoli e di 594 lavoratori che saranno ingaggiati per

un corso di formazione professionale. Questa è la situazione.

Di fronte a quel che è accaduto, assistiamo a un nuovo annuncio del ministro del lavoro Di Giesi, che ci pare altrettanto avventato o quanto meno improvvisato e approssimativo. Il ministro Di Giesi annuncia infatti, per il 31 dicembre prossimo, l'assunzione a Napoli di 7.000 giovani. La cosa, così come viene prospettata, non ha fondamento e, anche avesse fondamento, in pari data avremo altri 30.000 operai in cassa integrazione. Allora, anche se non c'è ora il tempo di approfondire questi problemi per noi seri e preoccupanti, vorremmo cortesemente invitare il Governo e quindi il ministro Di Giesi a prendere finalmente contatto con il Parlamento, ad andare in Commissione lavoro del Senato o della Camera per affrontare queste questioni, insieme ai parlamentari che in materia sono in grado di dare dei suggerimenti. Quello che c'è da fare è dunque chiaro e urgente; viceversa a Napoli le tensioni sociali e le provocazioni non potranno che aggravarsi.

Approviamo poi questo provvedimento non solamente, come ho detto, perchè offre strumenti per affrontare l'emergenza (e di questo ho già parlato), ma anche perchè esso, con le modifiche apportate dalla Camera, perfeziona la legge n. 219, che, per quel che ci riguarda, è una buona legge, seppure in taluni punti avrebbe meritato una ulteriore riflessione e qualche correttivo. Ora, proprio grazie a quella legge — che naturalmente contiene ancora dei limiti, come tra poco dirò — è in corso, seppure a fatica in molte zone, l'opera di ricostruzione. Ed è in corso, almeno per quel che riguarda Napoli, in modo originale perchè appunto con la legge n. 219 sono state spezzate tutte le bardature burocratiche che di solito rallentano ogni iniziativa. La nomina dei due commissari straordinari, il sindaco di Napoli e il presidente della regione Campania, da questo punto di vista ha molto facilitato un'opera difficilissima che ancora non sappiamo a quali risultati complessivi approderà, perchè incontra tuttora molti ostacoli, ma che si sta portando avanti con grande impegno ed attenzione che ci augu-

riamo possano dare frutti positivi. Questo voglio dirlo perchè nel momento in cui si discutono gli interventi nel Mezzogiorno e in particolare si discuteranno, nelle prossime settimane, i problemi attinenti agli interventi straordinari, si prenda spunto da questa esperienza per vedere in che modo si possono effettivamente, affidando a regioni e comuni somme adeguate, affrontare i problemi della ricostruzione e dello sviluppo, problemi che spesso non vengono risolti per la inefficienza anche degli strumenti straordinari di intervento come la Cassa per il Mezzogiorno.

Ora, favorire la ricostruzione e lo sviluppo, a nostro avviso, è importante, non solamente dal punto di vista degli interessi delle zone zone terremotate della Campania e della Basilicata, ma anche dal punto di vista nazionale perchè non vi è dubbio che gli investimenti nel settore dell'edilizia e delle infrastrutture sono positivi ai fini dello sforzo da compiere per rientrare dall'inflazione. Siamo cioè di fronte ad un problema che non attiene a situazioni locali ma attiene ad un interesse nazionale. Nel Mezzogiorno dove si consuma più di quello che si produce e si sviluppano gravi tensioni inflazionistiche vi è una pesante situazione occupazionale, che si accompagna a un basso tasso di produttività. Perciò interventi i quali sviluppino le tecnologie e migliorino le infrastrutture contribuiscono a scaricare le tensioni delle quali ho parlato. Ecco perchè ci pare che questa parte della legge, con tutte le ombre, che sono numerosissime e sulle quali non è il caso di attardarsi, possa in qualche modo non solo aiutare nello sforzo in atto per portare avanti i processi di ricostruzione, ma anche impiantare su basi più concrete il discorso della ripresa economica che per la verità, caro collega Mancino, nella legge n. 219 non abbiamo affrontato lasciando così aperto tutto il tema dello sviluppo.

Non vi è il collega Scotti al quale volevo dire che questa legge mi pare apra anche un discorso, che poi potremo sviluppare in un altro momento, per ciò che attiene la ripresa culturale e quindi turistica ed economica delle zone terremotate.

Infatti la legge consente in qualche maniera una presenza più attiva, insieme a quanto previsto dalla legge n. 219 (alludo allo stanziamento dei 6 miliardi) per ciò che riguarda l'organizzazione delle strutture museali, dei parchi archeologici e delle iniziative culturali in generale. Questa questione richiederebbe una messa a punto un po' più attenta, sicchè avrei voluto chiedere al collega Scotti prossimamente, in autunno, di prospettarci almeno per le due regioni un suo programma di interventi in materia di beni culturali per comprendere in che senso verranno utilizzati anche i fondi disponibili per questa attività.

In conclusione quindi il lavoro che abbiamo di fronte per chi si occupa di questa materia è assai complesso, difficile, impegnativo, con molti ostacoli che talvolta non sappiamo se riusciremo a superare. Però voglio dire che i comuni, le regioni, il Governo, lo stesso Parlamento hanno di che fare e, in base a questa legge, ognuno può cimentarsi e può tentare almeno di fare del suo meglio. Queste sono le cose che molto rapidamente volevo dire, nella speranza e nella preghiera che rivolgo alla cortesia del Sottosegretario di farsi interprete delle esigenze che qui abbiamo espresso, e che rispondono all'interesse non solo della Campania e della Basilicata ma di tutto il paese.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni. Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1493

P R E S I D E N T E . Secondo quanto convenuto in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari il 23 luglio scorso, occorre reinserire nel calendario dei lavori il disegno di legge n. 1484, recante: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P2 ». Come si ricorderà, la discussione del prov-

vedimento, nella seduta del 23 luglio, fu rinviata su richiesta del Presidente della 1ª Commissione, per aderire ad un invito in tal senso rivolto al Senato dal Presidente del Consiglio.

Il predetto disegno di legge viene pertanto inserito nel calendario dei lavori per essere discusso al primo punto della seduta di domani, giovedì 30 luglio.

La 1ª Commissione permanente ha concluso questa mattina l'esame del disegno di legge n. 1493, recante: « Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta ».

Tale disegno di legge, di cui è stata rappresentata l'urgenza dal Presidente del Consiglio nella Conferenza dei Capigruppo del 23 luglio scorso, può essere inserito nel calendario dei lavori in corso, per essere discusso, con relazione orale, nella seduta di domani, giovedì 30 luglio.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

L'Assemblea ha oggi esaurito tutti gli argomenti previsti dal calendario per la settimana corrente. Sembra, pertanto, opportuno utilizzare il tempo che in tal modo si è liberato per le rimanenti sedute della stessa settimana, anticipando un argomento previsto dal calendario per la settimana prossima: i disegni di legge nn. 13, 387 e 906, recanti: « Norme riguardanti il servizio militare dei giovani residenti nei comuni friulani colpiti dal terremoto ».

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Interrogazioni, annunzio

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I , segretario:

BONAZZI, CALAMANDREI, ARGIROFFI, POLLASTRELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se sia vero, come si desume anche dalla rivista del luglio 1981 « Vita Nuova », di-

retta da padre Vincenzo Insolera, che la morte della dottoressa Luisa Guidotti, originaria di Fabbrico di Reggio Emilia, avvenuta il 16 luglio 1979 a Mtoko in Sud Africa, dove svolgeva attività missionaria medica presso l'ospedale (seguita, il 3 settembre, da quella del suo assistente, John Brandhurn, in circostanze del tutto analoghe) non avvenne per un tragico errore, ma per ordine del Governo rhodesiano ad opera di una pattuglia di militari che le tese un agguato, al suo rientro in ospedale, per punire l'assistenza che la dottoressa Guidotti prestava ai ribelli dello Zimbabwe, assistenza che è stata ricordata in questi giorni dal Ministro della sanità dello Zimbabwe, commemorando l'anniversario della morte della dottoressa Guidotti;

che cosa abbia fatto il Governo italiano, nei confronti del Governo razzista rhodesiano, per tutelare l'attività missionaria e la vita della dottoressa Guidotti dopo che il 29 giugno 1976, accusata di aver curato un guerrigliero ferito, evitò la condanna a morte soltanto per la solidarietà e le proteste espresse da ogni parte del mondo;

che cosa abbia, inoltre, fatto per accertare la verità sulla morte della dottoressa Guidotti, quali notizie abbia avuto e quando le abbia ricevute, quali passi abbia compiuto verso il Governo razzista rhodesiano;

che cosa, infine, intenda fare per attribuire il riconoscimento più adeguato al valore dell'attività missionaria e del sacrificio della dottoressa Guidotti.

(3 - 01504)

MOLA, FERMARIELLO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere come mai il regolamento di attuazione della legge n. 46 del 1974, istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Napoli, a ben sette anni di distanza, non sia stato ancora emanato e quando, secondo il Ministro, si prevede che possa essere pubblicato.

(3 - 01505)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

SALERNO, CAROLLO, AVELLONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se risponde a verità la notizia, pubblicata dall'agenzia giornalistica « Mondo ippico » e ripresa da giornali e riviste, secondo la quale il tenente colonnello dei carabinieri Raimondo D'Inzeo sarebbe stato posto in congedo perchè non idoneo al servizio;

se l'infermità che lo ha reso « non idoneo » è stata contratta per causa di servizio e da quanto tempo ne è afflitto;

se un campione del mondo di equitazione che ha sempre praticato attività sportiva, dispensato come era dai tradizionali compiti di istituto, può essere accantonato nella pienezza della maturità agonistica e se l'infermità riconosciuta è effettivamente tale — a giudizio dei medici — da costringerlo a rinunciare ad ogni ulteriore attività equestre.

(4 - 02148)

SALERNO, CAROLLO, AVELLONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere:

se risponde a verità la notizia secondo la quale il campione del mondo d'equitazione Raimondo D'Inzeo, congedato perchè « non idoneo al servizio », è stato immediatamente assunto dalla FISE (Federazione italiana sport equestri) quale tecnico nazionale di salto ad ostacoli con un compenso annuale già denunciato con precedenti interrogazioni rimaste tuttora senza risposta;

se la FISE ritiene « idoneo » colui che lo Stato italiano non ha riconosciuto tale;

se il CONI è intervenuto ad arginare l'iniziativa della Federazione equestre e se si deve continuare inerti a veder gestire il pubblico denaro con riprovevole ed inammissibile leggerezza che giustifica ogni sollecita e rigorosa inchiesta amministrativa;

se il congedo perchè non idoneo al servizio (per servizio deve intendersi, nel caso specifico, l'esclusiva preparazione e partecipazione ai concorsi ippici in ogni Paese) fa parte di un « pasticciaccio » per cui ap-

pare necessaria la remissione di ogni atto relativo all'autorità preposta all'accertamento di eventuali responsabilità.

(4 - 02149)

DA ROIT, GRANZOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali interventi urgenti abbia disposto o intenda disporre per garantire la transitabilità della strada statale n. 51, « di Alemagna », in località Perarolo, dal chilometro 67,100 e seguenti.

In detta località da anni si verifica un abbassamento della sede stradale che ora ha reso del tutto impraticabile una corsia della medesima e pericoloso comunque il transito in piena stagione turistica, che per tutta la zona del Cadore-Comelico ha primaria importanza. L'ANAS finora ha eseguito interventi di riempimento che hanno dato risultati del tutto transitori e sono ulteriormente inefficaci essendo ormai indispensabile un intervento di carattere definitivo.

(4 - 02150)

VETTORI, SEGNANA, FONTANARI, SALVATERRA, MASCAGNI. — *Ai Ministri delle finanze e delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che il consumo dei tabacchi non risulta in Italia in forte calo;

che, per contro, il settore cartario-cartotecnico dell'ATI (finanziaria MCS, gruppo EFIM) registra un notevole calo — quanto meno nel 1981 rispetto all'anno precedente — di commesse da parte del Monopolio tabacchi con il quale ha, dalla sua costituzione, stretti rapporti regolati da una convenzione,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se i Ministri competenti siano al corrente di tale situazione che aggrava la crisi industriale dell'ATI e causa previsioni e richieste di riduzione di lavoro e di occupazione che nelle zone interessate si aggiungono ad altre difficoltà;

2) se non ritengano doveroso controllare la completa applicazione della citata convenzione ATI-Monopolio, che, secondo esplicite denunce di parte sindacale, sarebbe stata ripetutamente disattesa soprattutto negli ultimi periodi;

3) se siano in grado di dare assicurazioni che non esistano progetti o necessità di ridimensionamento delle aziende ATI per il ricorso del Monopolio di Stato al mercato internazionale per il suo fabbisogno di carta, cartotecnica e filtri;

4) l'orientamento e l'impegno del Governo per una sollecita definizione dei rapporti tra produzione ATI e fabbisogno Monopolio tabacchi, anche senza rinvii a modifiche societarie o a riforme delle due entità operative interessate.

(4-02151)

SASSONE, MARTINO, POLLIDORO, BELLINZONA, TALASSI GIORGI, ZAVATTINI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere:

il quantitativo di riso italiano che negli anni 1979 e 1980 è stato fornito dall'Italia per conto della CEE, a titolo di « aiuti alimentari », a popolazioni del Terzo mondo e se sono sorte contestazioni circa la qualità del prodotto al momento della consegna al beneficiario;

le modalità e le modifiche apportate al bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi verso la Polonia, la quantità fornita relativa al raccolto 1980 ed a quali prezzi agevolati;

quali provvedimenti si intendono prendere per realizzare la contrattazione interprofessionale, come avviene per altri prodotti agricoli, per determinare i prezzi del risone entro il 30 agosto 1981, evitando le differenze di realizzo nei prezzi di vendita tra l'inizio dell'annata e la sua conclusione, come è avvenuto per il prodotto del 1980, a svantaggio dei piccoli e medi produttori e delle piccole riserie che lavorano il prodotto per il consumo.

Si fa rilevare che un intervento riequilibratore tra le parti interessate si rende necessario per la prossima annata commerciale, anche in relazione alle garanzie da dare ai produttori, al fine di evitare prezzi elevati per il consumo interno del riso che tende a ridursi e « considerando che il prezzo di intervento del risone deve essere fissato ad un livello che tenga conto dell'orientamento da dare alla produzione del riso, dell'uti-

lizzazione del prodotto e del miglioramento dei redditi agricoli ».

(4-02152)

PINNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali urgenti misure intenda assumere il Ministero, d'intesa con la Regione sarda, per superare in un lasso ristretto di tempo la crisi idrica gravante sull'intera popolazione dell'alto ghilarzese, con particolare riguardo al comune di Busachi.

Ricordate le gravi condizioni igienico-sanitarie di detto comune, nel quale, come è noto, è presente un grosso carico di bestiame ovino, caprino e vaccino;

considerati i fenomeni di epatite virale, di scabbia e di altre numerose malattie infettive che si sono sviluppate nel passato proprio in mancanza dell'acqua,

l'interrogante chiede di conoscere quali misure urgenti intenda assumere il Ministro per assicurare l'approvvigionamento idrico al fine di soddisfare le esigenze insopprimibili di quella comunità montana, atteso che essa si è rivolta, a tal fine, anche all'autorità giudiziaria.

(4-02153)

PINNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che, da un po' di tempo a questa parte, nell'intera provincia di Oristano si lamenta la mancanza dei segretari comunali, mancanza dovuta al collocamento in pensione o a trasferimenti in altre località, talvolta legati a sviluppi di carriera da parte degli interessati;

considerato che, nonostante le vivaci proteste da parte dei comuni per le numerose incombenze derivanti agli uffici di segreteria dall'attuazione a livello locale di leggi e programmi nazionali e regionali, dall'attuazione delle Unità sanitarie locali delle comunità montane e da altri numerosi impegni che discendono dall'attuazione dei programmi di sviluppo economico e sociale dell'Isola, in numerosi comuni il posto del segretario comunale rimane vacante, con gravi ripercussioni sull'intera vita delle Amministrazioni comunali,

l'interrogante, richiamando l'attenzione del Ministero sul problema in generale, chie-

de, in particolare, di conoscere che cosa osti alla sistemazione definitiva in organico dei segretari comunali presso i comuni di Santulussurgiu e di Santa Giusta.

(4 - 02154)

FERRARA Nicola. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che le industrie di trasformazione del girasole beneficiano, a danno degli agricoltori, di un'integrazione per quintale che in effetti supera la differenza tra il prezzo indicativo (lire 58.589,3) ed il prezzo di intervento (lire 54.061,6), fissati a termini dell'articolo 27 del Regolamento CEE n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966.

In provincia di Foggia le predette industrie (« Costa », « Angelini », « Carapelli », eccetera) hanno stipulato contratti di coltivazione al prezzo di lire 46.000 al quintale, realizzando sostanzialmente un'integrazione di lire 12.589,3 (lire 58.589,3 - 46.000), invece di quella dovuta di lire 4.527,7 (58.589,3 - 54.061,6).

Per motivi di evidente equità l'industria, per beneficiare dell'integrazione, deve impegnarsi a corrispondere ai produttori almeno il prezzo di intervento (lire 54.061,6) anche se l'attuale regolamentazione non prevede specificatamente tale obbligo a carico della stessa industria. Pertanto, ove le industrie non assumano, per quest'anno e per quelli successivi, l'impegno a pagare il girasole a prezzo non inferiore a quello fissato dalla CEE per l'intervento, sarà necessario richiedere alla CEE di non erogare la citata integrazione e, comunque, imporre « l'impegno » attraverso la modifica del vigente Regolamento n. 136/66.

A tale proposito esistono già dei precedenti: infatti i trasformatori di piselli, fave e favette impiegati nell'alimentazione per animali possono ricevere l'aiuto comunitario purchè si trovino nelle particolari condizioni contemplate nella regolamentazione comunitaria; una di esse è quella primaria di dimostrare, attraverso il contratto, che è stato previsto il pagamento al produttore agricolo del prezzo di acquisto almeno uguale al prezzo minimo garantito.

(4 - 02155)

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 30 luglio 1981

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 30 luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati TATARELLA ed altri; CARTA ed altri; FRACCHIA ed altri; CASALINUOVO ed altri; REGGIANI ed altri. — Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P 2 (1484) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta (1493) (*Relazione orale*).

3. LEPRE ed altri. — Istituzione di un servizio civile presso i comuni, loro consorzi, le comunità montane e collinari sostitutivo del servizio militare di leva per i giovani residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone, per il loro impiego nella ricostruzione e nello sviluppo delle zone terremotate friulane (13).

GIUST ed altri. — Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 (387).

BACICCHI ed altri. — Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e all'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546 (906).

La seduta è tolta (ore 19,40).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea